



Berna, 3 giugno 2022

---

# **Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (disposizioni particolari per banche di rile- vanza sistemica – «too big to fail»)**

## Spiegazioni

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>4</b>
1.1	Necessità di agire e obiettivi .....	4
1.2	Alternative esaminate e opzione scelta .....	5
1.3	Rapporto con le strategie del Consiglio federale .....	6
<b>2</b>	<b>Procedura di consultazione</b> .....	<b>6</b>
2.1	Risultati della procedura di consultazione.....	6
2.2	Adeguamenti materiali fondamentali rispetto all'avamprogetto.....	6
<b>3</b>	<b>Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo</b> .....	<b>8</b>
3.1	Aspetti in comune con altre Giurisdizioni .....	8
3.1.1	LCR.....	8
3.1.2	Orizzonte temporale prolungato dello scenario di stress .....	8
3.1.3	Parametri .....	9
3.1.4	Componenti di rischio considerate .....	11
3.2	Compatibilità con le raccomandazioni del FSB .....	12
3.2.1	Raccomandazioni del FSB .....	12
3.2.2	Attuazione a livello internazionale .....	12
<b>4</b>	<b>Punti essenziali del progetto</b> .....	<b>14</b>
4.1	La normativa proposta.....	14
4.1.1	Principio .....	14
4.1.2	Ammontare delle esigenze .....	15
4.2	Attuazione.....	16
<b>5</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b> .....	<b>16</b>
5.1	Esigenze quantitative: Quota di liquidità a breve termine.....	16
5.2	Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica: in generale .....	17
5.3	Esigenze di base .....	21
5.4	Esigenze aggiuntive specifiche all'istituto.....	23
5.5	Ulteriori disposizioni.....	26
5.6	Disposizioni transitorie e finali .....	28
5.7	Allegati .....	28
<b>6</b>	<b>Ripercussioni</b> .....	<b>29</b>
6.1	Ripercussioni per le banche di rilevanza sistemica .....	29
6.1.1	Importanza della liquidità per la stabilità delle banche di rilevanza sistemica .....	29
6.1.2	Beneficio per le banche di rilevanza sistemica .....	30
6.1.3	Costi inerenti alla liquidità.....	31
6.1.4	Costi del capitale.....	32
6.1.5	Costi legati all'attuazione e all'amministrazione.....	32
6.2	Ripercussioni per la clientela bancaria .....	32
6.3	Ripercussioni per la Confederazione .....	32
6.4	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.....	33
6.5	Ripercussioni per l'economia .....	33
<b>7</b>	<b>Aspetti giuridici</b> .....	<b>34</b>
7.1	Costituzionalità e legalità .....	34
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.....	34
7.3	Delega di competenze legislative.....	34

Modifica dell'ordinanza sulla liquidità  
(disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)

<b>8</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>34</b>
	<b>Abbreviazioni.....</b>	<b>35</b>
	<b>Bibliografia.....</b>	<b>36</b>

# 1 Situazione iniziale

## 1.1 Necessità di agire e obiettivi

La crisi finanziaria globale degli anni 2007–2009 ha posto l'accento sull'importanza della liquidità delle banche di rilevanza sistemica («Systemically Important Banks», SIB) per la stabilità delle singole banche e dell'economia nel suo complesso. Una situazione d'emergenza o il fallimento di una tale banca può, date le dimensioni, l'importanza sul mercato e le interconnessioni di una SIB, comportare notevoli squilibri nel sistema finanziario e ripercuotersi negativamente sull'intera economia. È pertanto indispensabile garantire il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, riducendo al minimo la probabilità che lo Stato debba intervenire in casi simili, così come le possibili ripercussioni finanziarie per i contribuenti. Rispetto alle dimensioni del Paese la Svizzera ospita istituti finanziari molto grandi nel confronto internazionale e quindi tale esigenza è particolarmente cruciale.

Sotto la guida del Dipartimento federale delle finanze (DFF), un gruppo di lavoro interno, istituito nel 2019 e composto dalle autorità del settore – DFF, Banca nazionale svizzera (BNS) e Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) –, ha analizzato la regolamentazione sulla liquidità delle SIB identificando la necessità di intervenire per completare il pacchetto di misure «too big to fail» (TBTF). L'analisi ha evidenziato che le esigenze particolari in materia di liquidità per le SIB, attualmente sancite nell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità (OLiq; RS 952.06), non portano sistematicamente a maggiori riserve di liquidità rispetto all'esigenza, valida per tutte le banche, di rispettare una quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR)<sup>1</sup> del 100 per cento. Di conseguenza, la maggiore capacità di resistenza alle forti oscillazioni di liquidità richiesta dalla legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0) non è garantita e il fabbisogno di liquidità di una SIB in caso di liquidazione<sup>2</sup> non è sufficientemente coperto. In questo contesto e nel quadro della sua attività di vigilanza, la FINMA ha stabilito per le SIB requisiti minimi temporanei più elevati, da sostituire con le rivedute esigenze particolari in materia di liquidità.

Anche il Fondo monetario internazionale (FMI) ha constatato, nella sua analisi del settore finanziario svizzero del 2019, che le esigenze in materia di liquidità imposte alle SIB svizzere per far fronte ai casi di liquidazione sono ancora inadeguate.<sup>3</sup> Già nel 2016 il Financial Stability Board (FSB) aveva pubblicato i principi guida riguardanti il fabbisogno di liquidità delle SIB attive a livello internazionale («Global Systemically Important Banks», G-SIB) durante una fase di liquidazione<sup>4</sup>, i quali non risultano ancora recepiti nella regolamentazione svizzera. Vi è consenso internazionale sul fatto che, in caso di liquidazione, la dotazione di liquidità delle SIB costituisce un criterio determinante per definire la capacità di liquidazione<sup>5</sup>, e ciò sia per le G-

<sup>1</sup> La quota di liquidità a breve termine assicura che le banche mantengano un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi attendibile in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di afflussi e deflussi nell'orizzonte temporale di 30 giorni di calendario. Cfr. art. 12 segg. OLiq.

<sup>2</sup> Nel presente rapporto il termine «liquidazione» comprende sia il risanamento sia la liquidazione di un istituto. Analogamente, con «capacità di liquidazione» si intende la «capacità di risanamento e di liquidazione» di un istituto.

<sup>3</sup> Fondo monetario internazionale (2019): *Switzerland – Financial Sector Assessment Program*, IMF Country Report No. 19/183, giugno 2019, pag. 41; <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/06/26/Switzerland-Financial-Sector-Assessment-Program-47045>.

<sup>4</sup> Financial Stability Board (2016), *Guiding principles on the temporary funding needed to support the orderly resolution of a global systemically important bank («G-SIB»)*, 18 agosto 2016; <https://www.fsb.org/2016/08/guiding-principles-on-the-temporary-funding-needed-to-support-the-orderly-resolution-of-a-global-systemically-important-bank-g-sib/>.

Ulteriormente precisato in seguito: Financial Stability Board (2018), *Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan*, 21 giugno 2018; <https://www.fsb.org/2018/06/funding-strategy-elements-of-an-implementable-resolution-plan-2/>.

<sup>5</sup> Financial Stability Board (2021), *Evaluation of the Effects of Too-Big-To-Fail Reforms*, Final Report,

SIB sia per le banche attive principalmente a livello nazionale («Domestic Systemically Important Banks», D-SIB).

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio federale ha indicato nel rapporto del 4 giugno 2021<sup>6</sup> sulla valutazione secondo l'articolo 52 LBCR la necessità di rielaborare le esigenze in materia di liquidità per le SIB. Lo scopo della revisione dell'ordinanza sulla liquidità è quello di garantire che tutte le SIB dispongano, come richiesto dall'articolo 9 capoverso 2 lettera b LBCR, di liquidità che garantisca loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile. Inoltre, il fabbisogno di liquidità di una SIB deve essere coperto anche in caso di liquidazione.

In un contesto di crisi bancaria, riserve di liquidità sufficienti assicurano la disponibilità di tempo e risorse finanziarie per attuare soluzioni idonee a garantire le funzioni di rilevanza sistemica. Le nuove regole in materia di liquidità per le SIB sostituiscono le norme attualmente in vigore e determinano esigenze in materia di liquidità più elevate e più conformi ai rischi rispetto al regime OLiq odierno. Esse sono volte a contribuire al rafforzamento della stabilità delle singole banche al fine di ridurre la probabilità e la gravità di una crisi ed evitare ingenti costi per l'intera economia. Una dotazione elevata di liquidità delle banche di rilevanza sistemica è inoltre un requisito centrale per l'introduzione prevista dal Consiglio federale di un cosiddetto «Public Liquidity Backstop», una garanzia statale della liquidità volta a rafforzare la stabilità del settore finanziario.<sup>7</sup>

## 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nel quadro delle analisi svolte per la revisione dell'OLiq, le autorità (DFF, FINMA e BNS) hanno vagliato diverse alternative, tra cui quella descritta in questo capitolo, che da ottobre a novembre 2020 è stata oggetto di una consultazione preliminare presso le cinque SIB e per la quale la FINMA ha raccolto in parallelo i dati necessari presso questi istituti.

L'opzione alternativa, al pari del presente progetto di revisione, si basava su uno scenario di liquidazione di 60 giorni di calendario, ritenuto plausibile dalle autorità, e che si ricollega al precedente scenario di stress di 30 giorni del requisito LCR. Anche nel caso dell'alternativa, le autorità hanno assunto come ipotesi di base una diminuzione dei deflussi netti di fondi nel corso del tempo, riflettendo così lo scenario di una crisi che per la banca comporta dapprima un rischio d'insolvenza («Point of Non-Viability», PONV), e vede un graduale ritorno alla stabilità solo in seguito a un «bail-in». A differenza del presente progetto di revisione, l'opzione alternativa basava i parametri relativi ad afflussi e deflussi sull'indicatore LCR<sup>8</sup>, con il divieto per le banche di scendere al di sotto di un determinato livello di LCR alla fine dello scenario di stress (LCR dell'80 % per le G-SIB e del 50 % per le D-SIB). Analogamente al presente progetto di revisione, anche l'opzione alternativa prevedeva supplementi volti a coprire i rischi di liquidità infragiornalieri e quelli derivanti dal rinnovo di crediti, nonché riduzioni per misure che generano liquidità.

In accordo con i pareri formulati dalle cinque SIB coinvolte nella consultazione preliminare, il DFF ha deciso di non dare seguito all'opzione alternativa così configurata. Uno dei motivi di tale decisione è che, soprattutto a causa dei tassi di afflusso e deflusso basati sull'indicatore LCR durante la fase di liquidazione, lo schema non consentiva un raffronto a livello internazionale con le disposizioni delle principali Giurisdizioni estere. Oltre a questo, esso risultava molto

---

1° aprile 2021; <https://www.fsb.org/2021/03/evaluation-of-the-effects-of-too-big-to-fail-reforms-final-report/>.

<sup>6</sup> FF 2021 1487

<sup>7</sup> Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale dell'11 marzo 2022 «Il Consiglio federale intende introdurre uno strumento nuovo per rafforzare la stabilità del settore finanziario»; [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Documentazione > Comunicati stampa > 11.3.2022.

<sup>8</sup> Nell'opzione alternativa presa in esame sono stati fissati i seguenti tassi di afflusso e di deflusso: il 50 % dei tassi LCR dal 31° al 60° giorno dello scenario di stress, e ancora il 10 % dal 61° al 90° giorno.

complesso, essendo necessario modellare un bilancio dinamico per ogni giorno dello scenario di liquidazione.

Il presente progetto introduce una regolamentazione in materia di liquidità che si avvicina, con la prescrizione di esigenze di base, integrate con esigenze aggiuntive specifiche all'istituto, a quella dei centri finanziari di rilievo internazionale, in particolare del Regno Unito. In aggiunta e in deroga a questa prassi internazionale, tramite le esigenze di base vengono introdotti alcuni requisiti minimi. Per la Svizzera, che rispetto alle dimensioni del Paese ospita istituti finanziari molto grandi nel confronto internazionale, l'introduzione di esigenze di base rappresenta una componente essenziale e necessaria sotto il profilo della vigilanza dei mercati finanziari. Occorre tenere presente che nel contesto delle esigenze quantitative in materia di liquidità non esistono finora né uno standard internazionale né una prassi uniforme per il caso di liquidazione. La rinuncia alla modellazione dinamica di bilanci riduce in modo decisivo la complessità della regolamentazione e consente di mantenere i costi operativi delle banche entro limiti adeguati.

### 1.3 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il progetto si inserisce nei settori d'intervento<sup>9</sup> previsti dalla politica dei mercati finanziari del Consiglio federale del dicembre 2020<sup>10</sup> e, con la stabilità del sistema finanziario perseguita, costituisce uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2022. Il Governo ha già esposto la necessità di intervenire nell'ambito delle esigenze particolari per le SIB in materia di liquidità nel rapporto del 4 giugno 2021 sulle banche di rilevanza sistemica – valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche.<sup>11</sup>

## 2 Procedura di consultazione

### 2.1 Risultati della procedura di consultazione

Dal 30 settembre 2021 al 13 gennaio 2022 il presente progetto è stato oggetto di una procedura di consultazione. In quest'occasione 60 partecipanti hanno espresso la propria posizione (56 pareri e 4 astensioni). Se, da un lato, è stato accolto con ampio favore l'obiettivo della revisione, le SIB, in particolare, hanno giudicato sproporzionata l'entità delle esigenze proposte. Per quanto riguarda i dettagli relativi ai pareri, si rinvia al rapporto sui risultati.

### 2.2 Adeguamenti materiali fondamentali rispetto all'avamprogetto

In virtù degli esiti della consultazione, l'avamprogetto è stato modificato a livello materiale prevalentemente nei punti seguenti.

- Il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi infragiornalieri è stato eliminato dalle esigenze di base e inserito nell'elenco dei possibili supplementi specifici all'istituto (art. 25 cpv. 1 lett. a).
- A seguito di diverse posizioni espresse, nell'elenco dei valori patrimoniali computabili sono stati inseriti anche i crediti ipotecari su immobili che la banca detiene per poter ottenere un sostegno straordinario di liquidità dalla BNS e che sono in parte computabili

<sup>9</sup> Rapporto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020 «Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro». Fonte: [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Politica mercati finanziari > [rapporto](#).

<sup>10</sup> Segnatamente il n. 7, «Assicurare la resilienza» > «Resilienza».

<sup>11</sup> FF 2021 1487

(art. 20a cpv. 4). Inoltre è stato innalzato dal 20 al 30 per cento il limite massimo per il computo delle misure che generano liquidità (art. 24) ed è stato precisato il criterio della negoziabilità e libera disponibilità dei titoli computabili. Ai fini dell'adempimento del fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti da un accumulo di deflusso di fondi immediatamente a partire dal 31° giorno di calendario (rischi di soglia) e uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario, sono stati ammessi afflussi di HQLA della categoria 1 costituiti in pegno e a loro volta ricostituiti in pegno, liberati dal 31° fino al 90° giorno di calendario (art. 23 e allegato 7). Al fine di eliminare un'incongruenza concettuale tra il tasso di deflusso per i depositi di clienti privati e di piccole imprese secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettera a e quello per i depositi dello stesso gruppo di clienti secondo la lettera b, il tasso di deflusso nell'articolo 23 capoverso 2 lettera a è stato ridotto dal 7 al 5 per cento. È stato chiarito, inoltre, che possono essere computati almeno in parte i valori patrimoniali vincolati a causa delle normative locali sulla liquidità e detenuti dalle succursali o dalle unità consolidate per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità dell'unità sovraordinata (art. 15c cpv. 8 e art. 20a cpv. 5), e che per soddisfare le esigenze particolari, le HQLA computabili non devono sottostare al controllo dell'unità funzionale competente per la gestione della liquidità (cfr. spiegazioni all'art. 20a cpv. 1).

- Secondo il nuovo articolo 20b le esigenze particolari in materia di liquidità sono da soddisfare in ogni momento sulla base della media dei valori patrimoniali computabili del periodo mobile di tre mesi che termina nella data di riferimento e della media del fabbisogno di liquidità di tale periodo, e su base giornaliera almeno all'80 per cento. Questa regola agevola l'adempimento delle esigenze, poiché consente di tenere meglio conto delle oscillazioni giornaliere o a corto termine.
- Nell'articolo 19 è stato eliminato l'enunciato secondo cui l'estensione e il contenuto delle esigenze particolari in materia di liquidità dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca in questione. Del principio di proporzionalità si tiene adeguatamente conto determinando le esigenze sulla base dei rischi.
- Il supplemento previsto nell'articolo 25a capoverso 1 lettera h AP-OLiq (detenzione di un volume minimo di HQLA alla fine dell'orizzonte temporale di 90 giorni) non è stato inserito nel progetto di ordinanza, dal momento che questi rischi di liquidità possono essere coperti con un supplemento di liquidità in caso di un eventuale risanamento o liquidazione. Inoltre, dall'elenco dei supplementi per i rischi di liquidità di cui all'articolo 25a capoverso 1 AP-OLiq sono stati eliminati i rischi valutari (lett. g).
- Le spiegazioni precisano il potere d'apprezzamento della FINMA nel determinare i supplementi (si veda il n. 5.4 sull'art. 25a cpv. 1).
- L'articolo 26 chiarisce che è ammesso l'inadempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità e definisce la procedura per rimediare al mancato adempimento.
- L'obbligo di pubblicazione in relazione alle esigenze particolari in materia di liquidità è stato cancellato (art. 28a AP-OLiq), poiché lo stesso potrebbe rivelarsi controproducente in una situazione di crisi di liquidità.
- Nell'articolo 31c sono stati previsti periodi transitori più lunghi e una verifica del DFF delle nuove disposizioni a distanza di tre anni dalla scadenza del periodo transitorio.

Diverse richieste avanzate nell'ambito della consultazione non hanno potuto essere prese in considerazione. Considerata l'importanza del rinnovo dei crediti in scadenza per il mantenimento del modello operativo di una banca, non sono state modificate le esigenze previste in questo ambito. Sempre per la rilevanza del rinnovo dei crediti per la sopravvivenza di una banca, in particolare durante una crisi, per diversi gruppi di clienti continuano ad essere necessari i deflussi e gli afflussi non sono ammessi. Soprattutto a fronte dei segnali negativi che la vendita di grandi scorte di metalli preziosi lancerebbe sul mercato, così come della scarsa liquidità sul mercato dei metalli preziosi per i grandi volumi, si rinuncia ad estendere

le misure computabili che generano liquidità ai metalli preziosi. Dal momento che a livello nazionale e internazionale le analisi sono ancora in corso, i rischi per il clima e l'ambiente non hanno potuto essere presi in considerazione in modo esplicito. Tuttavia il nuovo principio ammette, nel quadro delle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto, che vengano considerati anche rischi non espressamente menzionati nel progetto. Per le ragioni menzionate dal Consiglio federale nella propria risposta all'interrogazione parlamentare presentata dal Consigliere nazionale Christian Lüscher (21.1041<sup>12</sup>) si è rinunciato a un ulteriore adeguamento delle esigenze nell'ambito del finanziamento di operazioni commerciali nel quadro della Net Stable Funding Ratio (NSFR).

## 3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

### 3.1 Aspetti in comune con altre Giurisdizioni

Le nuove esigenze in materia di liquidità prevedono per le SIB, oltre a un requisito LCR del 100 per cento, un'esigenza di base ed esigenze aggiuntive specifiche all'istituto. In questo modo, in futuro i rischi di liquidità saranno coperti sia nella fase di stabilizzazione che in quella di liquidazione. Qui di seguito vengono messi a confronto i singoli elementi del nuovo approccio svizzero con i regimi adottati in determinate Giurisdizioni estere.

#### 3.1.1 LCR

Con l'obiettivo di aumentare la capacità di resistenza del settore bancario, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Basel Committee on Banking Supervision», BCBS) ha introdotto nel 2013 la quota di liquidità a breve termine (requisito LCR)<sup>13</sup>. Il requisito LCR ha lo scopo di assicurare che le banche dispongano di un volume adeguato di attività liquide di elevata qualità («High Quality Liquid Assets», HQLA) che possano essere convertite rapidamente in liquidità per soddisfare il fabbisogno derivante da uno scenario di stress di liquidità di 30 giorni. Secondo lo standard di Basilea, in tempi normali l'indicatore LCR è pari o superiore al 100 per cento, il che significa che il volume di HQLA deve almeno equivalere al totale dei deflussi netti di fondi prospettati per i 30 giorni successivi nello scenario di stress. I tassi di deflusso LCR applicabili per il calcolo sono in linea con il consenso internazionale e riflettono le esperienze ottenute con le crisi passate.

Il requisito LCR rappresenta a livello internazionale il fondamento delle esigenze in materia di liquidità. Tale parametro viene integrato con esigenze aggiuntive, in particolare per le SIB. Analogamente ai Paesi di riferimento, anche la Svizzera applica un requisito LCR del 100 per cento.

#### 3.1.2 Orizzonte temporale prolungato dello scenario di stress

Le nuove esigenze svizzere in materia di liquidità TBTF si basano su uno scenario che porta la banca alla fase di liquidazione. In questo scenario, nei primi 30 giorni di calendario i tassi di deflusso applicati nell'ambito dell'indicatore LCR restano invariati. Tuttavia, un periodo di 30 giorni è troppo breve per completare la liquidazione di una SIB. L'esperienza ha dimostrato

<sup>12</sup> 21.1041 | Svizzera-EU. Le banche svizzere devono rimanere competitive con le banche europee nella loro attività di finanziamento del commercio delle materie prime | Affare | Il Parlamento svizzero

<sup>13</sup> Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2013), *Basilea III: Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013; [Basilea 3 - Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità \(bis.org\)](#).



che una banca non entra in liquidazione nel giro di un giorno e che dopo l'avvio di tale procedura ci vuole tempo per tornare a un regime di ordinaria amministrazione («business as usual»). Per coprire questo processo si considera un orizzonte temporale totale di 90 giorni (incluso il citato periodo LCR di 30 giorni di calendario).

Nella pratica, il requisito LCR con un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario porta le banche a prolungare le scadenze di poco oltre la soglia dei 30 giorni di calendario allo scopo di ridurre i deflussi conteggiati nell'indicatore LCR («cliff risk», rischio di soglia). Estendendo l'orizzonte temporale dello scenario di stress a 90 giorni, in futuro saranno rilevate anche queste posizioni. Il rischio non coperto dal requisito LCR viene gestito esattamente allo stesso modo in altre Giurisdizioni, tramite ampliamento dell'orizzonte temporale dello scenario di stress.

La prassi seguita all'estero non prevede esigenze di base predefinite per tutte le SIB. Tuttavia, per la Svizzera, che in rapporto al PIL nel confronto internazionale presenta istituti finanziari molto grandi, un simile approccio trova la sua ragion d'essere in una prospettiva economica complessiva.

Nel Regno Unito esistono vari supplementi per i rischi non coperti dal requisito LCR, noti come requisiti di liquidità «pillar 2». In questo contesto, anche l'autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito («Prudential Regulation Authority», PRA) considera uno scenario di stress di 90 giorni.<sup>14</sup> Negli Stati Uniti, le prescrizioni per il «Title 1 Resolution Plan» richiedono, tra l'altro, che il fabbisogno di liquidità di tutte le unità operative sia modellato su un periodo di liquidazione di almeno 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento o dall'adozione di misure di liquidazione da parte delle autorità e che sia mantenuto un cuscinetto di liquidità corrispondente.<sup>15</sup> Nell'Unione europea (UE), lo scenario di stress utilizzato dalla Banca centrale europea (BCE) in relazione all'orizzonte prolungato dello scenario si spinge anche oltre, prevedendo persino un orizzonte di 180 giorni.<sup>16</sup>

### 3.1.3 Parametri

Il rigore delle esigenze risulta dalla durata dell'orizzonte temporale dello scenario di stress e dai tassi di afflusso e deflusso ipotizzati. Per il presente progetto di revisione può essere utile considerare l'esempio dei depositi non stabili di clienti privati: conformemente all'ipotesi prevista dal requisito LCR, nei primi 30 giorni di calendario la clientela della banca ritira il 10 per cento dei depositi. Per i successivi 60 giorni, si presume un deflusso del 5 per cento dal volume iniziale. Cumulativamente, nell'arco di 90 giorni, i deflussi ammontano quindi al 15 per cento, il che equivale a dire che nel complesso l'85 per cento dei depositi della clientela non viene ritirato e rimane presso la banca. Un confronto internazionale tra gli scenari mostra

---

<sup>14</sup> Prudential Regulation Authority (2019), *Pillar 2 liquidity*, Statement of Policy, giugno 2019, pag. 4 segg.; <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/statement-of-policy/2019/pillar-2-liquidity-sop-update-june-2019.pdf?la=en&hash=78618B0A466B17BCF86952AAD06AC14AEE3E4FDE>.

<sup>15</sup> L'indicatore «Resolution Liquidity Execution Need» (RLEN) include la «Minimum Operating Liquidity» e il «Peak Funding Need» (PFN). L'indicatore RLEN deve essere ricalcolato quotidianamente per ogni giorno del periodo di liquidazione. Non appena la liquidità disponibile non soddisfa più il requisito RLEN, la direzione a livello di holding deve adottare le misure necessarie. Di conseguenza, l'indicatore RLEN contiene anche una componente di riserva gestionale. La pianificazione della liquidazione negli Stati Uniti impone alle holding intermedie («Intermediate Holding Companies», IHC) statunitensi di UBS e Credit Suisse di calcolare l'indicatore RLEN (cfr. <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20201209a2.pdf>).

<sup>16</sup> Banca centrale europea (2019), *ECB Sensitivity analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019*, Methodological note, febbraio 2019: [https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB\\_sensitivity\\_analysis\\_of\\_liquidity\\_risk-stress\\_test\\_2019-methodological\\_note\\_20190206~6771e88926.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_sensitivity_analysis_of_liquidity_risk-stress_test_2019-methodological_note_20190206~6771e88926.en.pdf).

che le ipotesi di deflusso sono paragonabili e, alla luce delle recenti esperienze di crisi all'estero, del tutto realistiche.<sup>17,18</sup>

Per mettere in prospettiva il rigore dell'approccio svizzero, vengono messe a confronto le principali componenti paragonabili<sup>19</sup> con lo scenario più rigoroso e rilevante ai fini della vigilanza nello stress test di liquidità della BCE del 2019<sup>20</sup>. Il confronto non ha il fine di comparare approcci metodologici, bensì di raffrontare l'entità dei parametri utilizzati dalle varie Giurisdizioni. Lo scenario della BCE presuppone un deflusso costante, ovvero per tutto il periodo di 180 giorni viene ritirata la stessa percentuale del saldo residuo della posizione. Al confronto, lo scenario svizzero si limita a un orizzonte temporale di 90 giorni.

Per rendere possibile un confronto tra i parametri dello scenario svizzero e quelle dello scenario della BCE, nella panoramica indicata nella tabella 1 il calcolo dei tassi di deflusso e di afflusso considera solo i deflussi dei primi 90 giorni per lo scenario della BCE. È opportuno ricordare che lo scenario della BCE è di fatto più rigoroso di quanto mostri la tabella 1, in quanto nel complesso richiede che si consideri un orizzonte temporale più lungo dello scenario di stress, ovvero di 180 giorni.

Utilizzando l'esempio dei depositi non garantiti di clienti privati, la tabella 1 mostra che a causa delle difficili condizioni in cui versa l'ipotetica banca in liquidazione, nello scenario svizzero i clienti privati ritirano in un arco di 90 giorni depositi non garantiti per una somma pari al 15 per cento del volume iniziale. Nello scenario della BCE, il deflusso nello stesso periodo è maggiore, ovvero del 23 per cento. Secondo la tabella 1 lo scenario svizzero è meno rigoroso di quello della BCE anche perché presenta afflussi più elevati per i crediti dei clienti privati e delle aziende. Viceversa, nei settori dei depositi garantiti e di grande volume dei clienti privati e dei depositi della clientela aziendale i deflussi sono più elevati nello scenario svizzero che in quello della BCE. Ne consegue che in questo ambito lo scenario svizzero è più rigoroso. Nel complesso, gli afflussi e i deflussi ipotizzati nello scenario svizzero – considerato il rigore previsto – sono quindi paragonabili a quelli dell'UE.

---

<sup>17</sup> Nel caso del Banco Popular spagnolo, per il quale è stato applicato per la prima volta il quadro di liquidazione europeo, i deflussi di depositi sono ammontati a circa il 20 % nell'arco di poche settimane (cfr. <https://www.reuters.com/article/us-popular-m-a-deposits-idUSKBN18Y1EU>).

<sup>18</sup> Un confronto con i deflussi di liquidità presso UBS nel 2008 non appare adeguato: i dati disponibili sono scarsi e comunque non fornirebbero un quadro rappresentativo dei deflussi nei periodi di stress perché le autorità sono intervenute in modo tempestivo e completo. Le misure adottate dalle autorità hanno conseguito l'obiettivo prefissato e impedito il manifestarsi di deflussi elevati e destabilizzanti.

<sup>19</sup> Le componenti in questione sono le seguenti: LCR al 100 %, orizzonte temporale prolungato dello scenario di stress e supplemento per il rischio legato alla solidità della base clientelare («franchise risk»).

<sup>20</sup> Banca centrale europea (2019), *ECB Sensitivity analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019*, Methodological note, febbraio 2019, pag. 26; [https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB\\_sensitivity\\_analysis\\_of\\_liquidity\\_risk-stress\\_test\\_2019-methodological\\_note\\_20190206~6771e88926.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_sensitivity_analysis_of_liquidity_risk-stress_test_2019-methodological_note_20190206~6771e88926.en.pdf).

Tabella 1: Scenario – confronto internazionale (parametri calibrati su un orizzonte temporale di 90 giorni)

<i>Parametri per posizioni scadenti su base giornaliera</i>	<b>CH/LCR</b>	<b>Scenario BCE</b>
<b>Deflussi</b>		
Depositi garantiti di clienti privati	10 %	9 %
Depositi non garantiti di clienti privati	15 %	23 %
Depositi di grande volume di clienti privati	25 %	23 %
Depositi operativi di clienti aziendali	42 %	36 %
Depositi non operativi di clienti aziendali	57 %	48 %
Depositi di istituti finanziari	100 %	100 %
<b>Afflussi</b>		
Crediti a favore di clienti privati	25 %	0 %
Crediti a favore di clienti aziendali	25 %	0 %
Crediti a favore di istituti finanziari	100 %	100 %

### 3.1.4 Componenti di rischio considerate

Oltre agli afflussi e ai deflussi sopra descritti, i quali come detto sono presi in considerazione anche in altre Giurisdizioni e si inseriscono di conseguenza nell'esigenza di base LCR e nello scenario di stress per un orizzonte temporale prolungato di 90 giorni di calendario (orizzonte temporale di 90 giorni), la nuova esigenza TBTF svizzera comprende supplementi per il rischio legato alla solidità della base clientelare («franchise risk», rischio derivante dal rinnovo di crediti) nonché riduzioni per le misure che generano liquidità («management actions», interventi della dirigenza).

Nel Regno Unito, nel concetto di solidità della base clientelare («franchise viability») sono riuniti i rischi legati in particolare al riacquisto anticipato di titoli di debito, all'estinzione anticipata di strumenti derivati non coperti e di operazioni di «prime brokerage». A differenza del concetto svizzero, che tiene in considerazione il rischio derivante dal rinnovo di crediti con tassi di afflusso ridotti, la prassi britannica non prevede per i crediti tassi di afflusso inferiori al requisito LCR.

L'aggiunta degli interventi della dirigenza corrisponde in particolare alla considerazione di ulteriori attivi non gravati, così come rilevati con gli strumenti di monitoraggio di Basilea.<sup>21</sup>

L'elemento delle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto permette inoltre di tenere conto dei rischi legati alla singola banca; a questo proposito, le SIB possono effettuare e presentare alla FINMA stime proprie, basate su approcci e ipotesi di scenario interni alla banca. Sotto il profilo della metodologia questo modo di procedere è paragonabile al concetto del «pillar 2» del Regno Unito<sup>22</sup> e all'approccio ILAAP («Internal Liquidity Adequacy Assessment Process», processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità) dell'UE<sup>23</sup>, che con la considerazione di ulteriori rischi rilevanti specifici alla banca puntano ad ottenere un quadro il più completo possibile della situazione di rischio complessiva della banca.

<sup>21</sup> Banca dei regolamenti internazionali (2019), *Supervisory Review Process*, 15 dicembre 2019, n. 50.27 segg.; [https://www.bis.org/basel\\_framework/chapter/SRP/50.htm](https://www.bis.org/basel_framework/chapter/SRP/50.htm).

<sup>22</sup> Banca centrale europea (2018), *ECB Guide to the internal liquidity adequacy assessment process (ILAAP)*, novembre 2018, «Principio 4»; [www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ilaap\\_guide\\_201811.it.pdf](http://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ilaap_guide_201811.it.pdf).

<sup>23</sup> Prudential Regulation Authority (2019), *Pillar 2 liquidity*, Statement of Policy, giugno 2019, n. 1.3 e 1.6; <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/statement-of-policy/2019/pillar-2-liquidity-sop-update-june-2019.pdf?la=en&hash=78618B0A466B17BCF86952AAD06AC14AEE3E4FDE>.

## 3.2 Compatibilità con le raccomandazioni del FSB

### 3.2.1 Raccomandazioni del FSB

La riuscita liquidazione di una G-SIB dipende dall'apporto garantito di liquidità. Sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di liquidazione per gli istituti finanziari («Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»)<sup>24</sup> il FSB ha formulato raccomandazioni («Guidance») per la gestione del fabbisogno di liquidità di una banca in liquidazione.<sup>25</sup> Queste stabiliscono che una banca può continuare a essere esposta a un fabbisogno di liquidità elevato anche nella fase successiva all'avvio della liquidazione, ossia dopo che è stata ricapitalizzata con successo. Tra i motivi citati vi sono, per esempio, la maggiore volatilità del mercato, l'incertezza riguardo alla valutazione dei valori patrimoniali e le asimmetrie informative sulla solidità economica della banca.

Le raccomandazioni prevedono che la liquidità debba provenire innanzitutto dalle risorse esistenti della banca e da fonti rese disponibili dal mercato. Solo quando questi fondi non saranno più sufficienti sarà possibile ricorrere a un meccanismo di sostegno temporaneo del settore pubblico (noto anche come «Public Sector Backstop Mechanism» o semplicemente «Public Backstop»), che comprende il sostegno alla liquidità da parte della banca centrale.

Le raccomandazioni prevedono inoltre che l'autorità di liquidazione competente elabori, congiuntamente al piano di liquidazione, cosiddetti piani di liquidità. Il contenuto del piano di liquidità è specificato in apposite raccomandazioni<sup>26</sup> e mira a garantire un sufficiente apporto di liquidità nella fase di liquidazione. Una stima plausibile del fabbisogno di finanziamento durante una fase di liquidazione, da un lato, e la predisposizione della liquidità necessaria, dall'altro, sono elementi fondamentali per la credibilità del piano. In particolare, negli scenari di stress di liquidità vanno formulate ipotesi adeguate e le banche devono disporre della capacità necessaria per monitorare e approntare tempestivamente le risorse e il fabbisogno di liquidità. Tenuto conto delle raccomandazioni del FSB e in stretta collaborazione con la BNS, la FINMA ha formulato direttive all'attenzione delle grandi banche per l'elaborazione di un eventuale scenario di crisi, che obbligano le banche a stimare il fabbisogno di liquidità e a confrontarlo con le riserve effettivamente disponibili al giorno di riferimento («capabilities»)<sup>27</sup>.

Per riassumere, si può affermare che il FSB impone alle banche di disporre di dati e sistemi necessari per effettuare una modellazione flessibile del fabbisogno di liquidità in un processo di liquidazione come pure di disporre di liquidità sufficiente per completare una liquidazione fondamentalmente senza il sostegno dello Stato.

### 3.2.2 Attuazione a livello internazionale

Si lascia alle singole Giurisdizioni la competenza di attuare le pertinenti raccomandazioni del FSB volte a garantire che le banche dispongano effettivamente di cuscinetti di liquidità sufficienti. Gli approcci adottati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'UE e in Svizzera sono tutti compatibili con le raccomandazioni del FSB.

Gli Stati Uniti (con i modelli RLEN/RLAP<sup>28</sup>) sono gli unici ad aver introdotto esigenze regolamentari in materia di liquidità per il caso di liquidazione. Il Regno Unito e l'UE, invece, non

<sup>24</sup> Financial Stability Board (2014a), *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*, 15 ottobre 2014, «Key Attribute 6»; <https://www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/>.

<sup>25</sup> Financial Stability Board (2016).

<sup>26</sup> Financial Stability Board (2018).

<sup>27</sup> FINMA (2018), *Rapporto annuale 2018*, pag. 106; <https://finma.ch/it/documentazione/pubblicazioni-della-finma/rapporto-di-gestione>.

<sup>28</sup> Con il modello RLAP («Resolution Liquidity Adequacy and Positioning», adeguatezza e posizionamento della liquidità per la liquidazione), le banche devono garantire che nelle unità essenziali sia detenuta una quantità sufficiente di HQLA per coprire per un periodo di almeno 30 giorni i deflussi netti stimati dei fondi (cfr.

prevedono disposizioni al riguardo. Le autorità definiscono eventuali esigenze supplementari nel processo di vigilanza.

Nel raffronto internazionale dell'attuazione delle raccomandazioni del FSB si deve tenere conto del contesto generale, segnatamente del quadro di vigilanza esistente e del ruolo previsto per il sostegno pubblico. Nel Regno Unito e nell'UE, l'attenzione si concentra sulle capacità dei modelli di stimare il fabbisogno di liquidità piuttosto che sulla creazione *ex ante* di un cuscinetto di liquidità. Nel caso in cui durante una liquidazione il fabbisogno si riveli maggiore della liquidità disponibile delle banche, il Regno Unito prevede un meccanismo di sostegno pubblico senza limiti. Anche nell'UE il Meccanismo europeo di stabilità (MES), abbinato al Fondo di risoluzione unico, rappresenta una forma di sostegno pubblico alla liquidità in situazioni di crisi.

L'approccio statunitense è solo parzialmente paragonabile a quello svizzero. Negli Stati Uniti la decisione finale rispetto alle modalità di calcolo del fabbisogno di liquidità e alla liquidità necessaria spetta alla banca centrale («Federal Reserve System», comunemente denominata «Fed») nel quadro delle attività di sorveglianza. Negli Stati Uniti, la «Federal Deposit Insurance Corporation» (FDIC) possiede ampia esperienza in materia di fallimento di banche, il che rende credibile la minaccia di fallimento associata al requisito RLEN. Inoltre, tramite la possibilità per la FDIC di fornire la liquidità necessaria per la liquidazione anche negli Stati Uniti esiste una forma di sostegno pubblico.

L'articolo 26 capoverso 1 dell'OLiq riveduta ammette esplicitamente che la liquidità detenuta in adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità possa essere utilizzata in circostanze straordinarie. Durante la pandemia di COVID-19, anche le autorità di vigilanza estere hanno esplicitamente sottolineato che i cuscinetti di liquidità sono a disposizione delle banche per la gestione delle crisi.

## 4 Punti essenziali del progetto

### 4.1 La normativa proposta

#### 4.1.1 Principio

	Esigenze	Adempimento
LCR (art.12 segg.)	Deflusso netto di fondi (art. 16)	HQLA (art. 15c)
Esigenze particolari in materia di liquidità (art. 19 segg.)	<b>Esigenze di base</b> (art. 21 segg.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinnovo di crediti (art. 22)</li> <li>• Rischi di soglia / scenario di stress fino a 90 giorni (art. 23)</li> </ul>	<b>Valori patrimoniali computabili</b> (art. 20a) <ul style="list-style-type: none"> <li>• HQLA (se non computati per il requisito LCR) (cpv. 1)</li> <li>• HQLA delle categorie 2a e 2b che superano il limite massimo (cpv. 2)</li> <li>• Garanzia dello Stato o un meccanismo analogo (cpv. 3)</li> <li>• Sostegno straordinario di liquidità della BNS, computabile parzialmente (cpv. 4)</li> <li>• Valori patrimoniali vincolati localmente, computabili parzialmente (cpv. 5)</li> </ul>
	<b>Esigenze aggiuntive specifiche all'istituto</b> (art. 25) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supplementi</li> <li>• Riduzioni</li> </ul>	

A causa della loro particolare importanza per l'economia svizzera, le SIB sono soggette a esigenze di liquidità più rigide. A differenza di quanto avviene per le banche che non presentano rilevanza sistemica, le SIB devono infatti detenere anche liquidità sufficiente per i rischi che il requisito LCR non copre a causa della sua impostazione su un orizzonte temporale di 30 giorni. Ciò vale in particolare per i casi di liquidazione nei quali bisogna evitare che si generino ingenti costi per l'economia nazionale e gli enti pubblici.

In questo contesto, il nuovo approccio normativo in materia di liquidità per le SIB si collega con uno scenario di liquidazione di 60 giorni al precedente scenario di stress di 30 giorni del requisito LCR. Lo scenario si fonda sull'idea che la situazione della banca interessata si stabilizzerà gradualmente dopo che la FINMA avrà determinato il PONV il 30° giorno dello scenario di stress e con il «bail-in» immediatamente successivo. La nuova regolamentazione presuppone quindi che la SIB interessata superi la crisi e sia in grado, eventualmente riducendo o modificando il suo modello operativo, di portare avanti le proprie attività. Nello scenario di liquidazione, ciò si riflette nella diminuzione dei deflussi netti di fondi dal 31° al 90° giorno.

Le esigenze poste alla liquidazione sono soddisfatte, da un lato, per mezzo delle esigenze di base applicabili a tutte le SIB e, dall'altro, con esigenze aggiuntive specifiche all'istituto eventualmente necessarie per tenere conto di ulteriori rischi. Le esigenze di base tengono conto, attraverso parametri minimi predefiniti, dei rischi non coperti dal requisito LCR (rischi derivanti dal rinnovo di crediti, rischi di soglia o rischi da un orizzonte temporale di 90 giorni), mentre la FINMA può, con esigenze aggiuntive specifiche all'istituto, stabilire supplementi per coprire

ulteriori rischi materiali non coperti. In riferimento a tali rischi, le SIB possono effettuare e presentare alla FINMA stime proprie, basate su approcci e ipotesi di scenario interni alla banca. La FINMA tiene conto di queste stime per la determinazione dei supplementi; non va tuttavia intesa come approvazione del modello da parte della FINMA.

Il nuovo principio prevede anche la possibilità di soddisfare parzialmente le esigenze in materia di liquidità prendendo in considerazione misure che generano liquidità. Nel quadro delle esigenze di base, la vendita di titoli negoziabili e liberamente disponibili al valore attuale di mercato, al netto della relativa riduzione del valore, può essere computata fino a un determinato limite massimo. A tal fine, le SIB devono dimostrare alla FINMA che i titoli sono negoziabili e liberamente disponibili e pertanto adatti ad acquisire liquidità. Il limite massimo è necessario alla luce di considerazioni sui rischi, in quanto l'attuazione delle misure nella fase di crisi comporta degli ostacoli operativi e, al fine di evitare vendite precipitose di titoli («firesale»), dei ritardi. Le esigenze possono inoltre essere soddisfatte con il computo parziale del sostegno straordinario di liquidità della BNS («emergency liquidity assistance», ELA) e dei valori patrimoniali vincolati localmente. Nel quadro delle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto, le SIB possono chiedere che vengano prese in considerazione altre misure che generano liquidità, comprovando alla FINMA la loro fattibilità in caso di crisi grave (rischio d'insolvenza).

Il nuovo principio ammette inoltre il computo di un'esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o di un meccanismo analogo per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità, se la garanzia o il meccanismo vengono considerati per l'adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite e, qualora utilizzati in caso di crisi, conducessero secondo la valutazione della FINMA in tempi brevi a un afflusso di liquidità.

#### **4.1.2 Ammontare delle esigenze**

Tutte e cinque le SIB devono soddisfare le esigenze di base, concettualmente uguali, tenuto conto che il fabbisogno di liquidità è tanto più alto quanto maggiori sono gli afflussi computati nella LCR per crediti che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario, e quanti più depositi giungono a scadenza o possono essere posti in scadenza in un orizzonte temporale dal 1° al 30° o dal 31° al 90° giorno. Il fabbisogno di liquidità derivante dalle esigenze di base risulta pertanto maggiore nel caso di una banca che dipende fortemente dai rifinanziamenti, provenienti dal mercato dei capitali, in scadenza tra il 31° e il 90° giorno che non per una banca che dispone di pochi finanziamenti di questo tipo. Di conseguenza, considerata la dipendenza dal profilo di rischio della banca e nonostante i parametri fissi predeterminati, risultano requisiti differenti già nell'effetto delle esigenze di base. Mentre il supplemento specifico all'istituto per i rischi infragiornalieri sarà rilevante per tutte le SIB, il Consiglio federale parte dal presupposto che le altre possibili esigenze aggiuntive specifiche all'istituto riguarderanno in particolare le due G-SIB. Infatti, i rischi specifici alla banca che si intende coprire con le esigenze aggiuntive derivano prevalentemente da modelli operativi e strutture organizzative complessi, riscontrabili in particolare nelle G-SIB (ad es. i rischi derivanti dal finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte di filiali, da una ripartizione della liquidità all'interno del gruppo finanziario non proporzionale ai rischi, da transazioni in derivati, da operazioni di finanziamento di titoli negoziate fuori borsa e regolate per il tramite di controparti centrali). L'ammontare delle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto si misura pertanto direttamente in proporzione ai singoli rischi di ciascun istituto. Ciò fa sì che per le D-SIB, considerato il loro profilo di rischio, siano meno rilevanti i supplementi specifici all'istituto determinati dalla FINMA. Inoltre, nel caso di un supplemento specifico è prevista una distinzione tra G-SIB e D-SIB (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. g). In questo modo si tiene adeguatamente conto del principio di proporzionalità sia per quanto riguarda le esigenze di base sia per quanto riguarda le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto.

Il gruppo di lavoro menzionato nel numero 1.1 ha eseguito un'analisi della dotazione e del fabbisogno di liquidità delle singole SIB. Fondandosi sulle valutazioni delle autorità competenti per le questioni relative ai mercati finanziari, il Consiglio federale parte dal presupposto che a seguito dell'adeguamento delle esigenze le SIB non abbiano bisogno di modificare, o almeno

non in misura sostanziale, la propria dotazione di liquidità. Tuttavia, si può presumere che le esigenze in materia di liquidità possano variare nel tempo, per esempio a seguito di cambiamenti nel modello operativo o nel profilo di rischio.

## 4.2 Attuazione

Oltre alle esigenze di base delle disposizioni per le SIB sancite nella sezione 2 del capitolo 4 dell'OLiQ, la sezione 2a riporta le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto. Per queste ultime, l'elenco secondo l'articolo 25 OLiQ delle componenti dei possibili supplementi non è esaustivo. Secondo l'articolo 25a OLiQ, una SIB può redigere per le componenti pertinenti una propria analisi che quantifichi il fabbisogno (aggiuntivo) di HQLA. L'analisi, che viene messa a disposizione della FINMA, comprende all'occorrenza ulteriori componenti di supplementi (art. 25 cpv. 1 OLiQ) nonché un'analisi del computo di riduzioni attinenti a misure che generano liquidità (art. 25 cpv. 2 OLiQ). La FINMA esamina tutte le componenti con le relative quantificazioni e tiene conto dei risultati ottenuti nella determinazione delle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto, includendo in particolare le analisi fornite dalle banche e facendosi guidare anche da confronti trasversali tra gli istituti assoggettati a vigilanza e la prassi seguita dalle autorità di vigilanza su altri mercati finanziari importanti. Tuttavia, decide secondo il proprio ragionevole apprezzamento. La FINMA può inoltre considerare elementi che non sono contenuti esplicitamente nell'elenco dell'articolo 25 OLiQ. Tali esigenze aggiuntive specifiche all'istituto, consistenti in supplementi e riduzioni, vanno determinate dal punto di vista di una crisi che comporti un eventuale rischio d'insolvenza (art. 25 LBCR). Ciò significa in particolare che occorre tenere adeguatamente conto di un maggiore fabbisogno di liquidità per le attività pertinenti e della fattibilità delle misure che generano liquidità (art. 25a cpv. 2 OLiQ).

## 5 Commento ai singoli articoli

### 5.1 Esigenze quantitative: Quota di liquidità a breve termine

#### **Art. 15c**      **HQLA: Computabilità**

##### *Capoverso 8*

Con la revisione delle esigenze particolari in materia di liquidità viene inserita nell'OLiQ una regolamentazione che finora era contenuta soltanto nella circolare FINMA 2015/02 (n. marg. 157 e 159) e che è rilevante in particolare per le SIB, ma a determinate condizioni anche per altre banche. Attualmente non si trova una norma analoga a livello di ordinanze del Consiglio federale. Il nuovo capoverso 8 dell'articolo 15c riguarda le HQLA detenute localmente da succursali o unità consolidate per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità. Sono considerate «esigenze locali in materia di liquidità» secondo il presente capoverso le disposizioni in materia di liquidità in vigore sul posto. Tra queste rientrano eventuali limitazioni al trasferimento di HQLA dovute a ragioni normative, giuridiche, fiscali, contabili o altro. Il testo d'ordinanza non fa esplicito riferimento soltanto a succursali o a unità consolidate estere, ma è supponibile che saranno soltanto quelle al di fuori della Svizzera a essere interessate dalla regolamentazione. In linea di principio le HQLA detenute a livello locale possono essere computate nel volume di HQLA dell'unità («banca») cui una succursale appartiene (ad es. una succursale a Londra della banca madre svizzera di una G-SIB) oppure dell'unità in cui una filiale viene incorporata. Tuttavia il capoverso 8 chiarisce che la parte di HQLA detenuta per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità e che supera il contributo della succursale o dell'unità consolidata al deflusso netto di fondi della banca conformemente alle disposizioni



svizzere (art. 16) non può essere computata nel volume di HQLA della banca. Le HQLA rimangono vincolate a livello locale (cosiddetta «trapped liquidity»). La fattispecie può essere descritta sulla base di un esempio che utilizza i seguenti valori ipotetici per la succursale o l'unità consolidata locale:

- HQLA detenute a livello locale: 60
- Esigenza locale in materia di HQLA: 50
- Deflusso netto di fondi conformemente all'articolo 16: 30

Secondo l'articolo 15c capoverso 8 la liquidità disponibile pari a 30 detenuta localmente dalla succursale o dall'unità consolidata può essere computata nel calcolo ai fini dell'adempimento del requisito LCR della banca (unità sovraordinata). Sono vincolate a livello locale e non utilizzabili diversamente le HQLA del valore di 20 (=50-30). L'unità locale dispone, oltre al requisito locale, anche di HQLA del valore di 10 (=60-50), liberamente disponibili, che quindi possono essere computate a loro volta nel calcolo ai fini dell'adempimento delle esigenze in materia di liquidità dell'unità sovraordinata.

## 5.2 Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica: in generale

### **Art. 19** *Esigenze particolari in materia di liquidità*

#### *Capoverso 1*

Il capoverso 1 sottolinea che, in virtù della loro rilevanza per l'economia svizzera, le SIB devono soddisfare elevate esigenze in materia di liquidità. In altri termini, la dotazione di liquidità che viene chiesta loro di garantire va oltre i requisiti minimi prescritti per il requisito LCR. Con tale liquidità aggiuntiva le SIB devono coprire i rischi di liquidità che nel requisito LCR non sono coperti o non sono coperti a sufficienza e che possono estendersi su un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario.

#### *Capoverso 2*

Il capoverso 2 introduce la struttura generale delle esigenze particolari in materia di liquidità. Esse comprendono, da un lato, le esigenze di base da determinare per tutte le SIB in funzione di parametri minimi predefiniti e, dall'altro, le esigenze aggiuntive specifiche alle singole banche («esigenze aggiuntive specifiche all'istituto»), stabilite dalla FINMA. Mentre le esigenze di base sono definite allo stesso modo per tutte le SIB, le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto interessano in misura diversa le singole banche, ossia in dipendenza della loro esposizione ai rischi, della complessità della struttura operativa così come del modello operativo.

### **Art. 20** *Perimetro di consolidamento*

#### *Capoverso 1*

Il capoverso 1 specifica, analogamente a quanto fa l'articolo 124 capoverso 3 dell'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), quali unità di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica devono soddisfare le esigenze particolari. La disposizione si applica direttamente solo alle unità aventi sede in Svizzera. Le unità che esercitano direttamente funzioni di rilevanza sistemica (lett. a) sono soggette alle esigenze particolari. Anche l'unità suprema di un gruppo finanziario (lett. b) è assoggettata a tali esigenze, pur non svolgendo direttamente una funzione di rilevanza sistemica – come avviene nel caso di una struttura guidata da una società holding. Se tale unità non corrisponde a un singolo istituto autorizzato, le esigenze si applicano solo su base consolidata. Le esigenze particolari si applicano parimenti ai gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un'unità che esercita funzioni di rilevanza sistemica (lett. c). Ciò riguarda in particolare le banche madri

dei due grandi gruppi bancari. Malgrado sia avvenuto lo scorporo di gran parte delle funzioni di rilevanza sistemica nelle filiali svizzere, esse rimangono le maggiori unità operative nei rispettivi gruppi finanziari; pertanto devono soggiacere all'obbligo di soddisfare le esigenze per gli istituti di rilevanza sistemica. Date le molteplici strutture di gruppo delle SIB svizzere, la FINMA dovrà decidere sulle eccezioni al perimetro di consolidamento valutando il singolo caso. In un'ottica consolidata è pertanto verosimile che le banche madri delle G-SIB non siano tenute a soddisfare le esigenze se si discostano solo marginalmente dalle esigenze poste al gruppo finanziario nel suo complesso.

Inoltre, la lettera d prevede che le unità che, in virtù della loro dimensione o della loro funzione centrale, rivestono un'importanza chiave per il gruppo finanziario siano soggette alle esigenze particolari per le SIB e i gruppi finanziari. La disposizione riguarda, quindi, le unità che hanno una certa dimensione o che svolgono funzioni centrali per il gruppo finanziario (ad es. tesoreria o gestione del rischio centralizzati), ma che non esercitano esse stesse funzioni di rilevanza sistemica. Tra queste unità si annoverano anche le banche madri dei due grandi gruppi bancari. Presumibilmente anche la banca centrale del Gruppo Raiffeisen sarà interessata da questa disposizione in virtù della sua funzione centrale all'interno del gruppo.

Il capoverso precisa inoltre che le unità interessate sono soggette alle disposizioni particolari sia a livello di singolo istituto che a livello consolidato. Le società holding ai vertici dei gruppi finanziari senza una propria autorizzazione a operare come banca non sono soggette a sorveglianza individuale di un istituto.

La riformulazione del perimetro di consolidamento sostanzialmente non modifica il campo di applicazione relativo alle unità assoggettate all'OLiQ.

#### *Capoverso 2*

Il capoverso 2 stabilisce che in singoli casi la FINMA può escludere le unità dalle esigenze particolari. In questi casi, la partecipazione diretta di dette unità alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non deve superare globalmente la quota del cinque per cento o la loro importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario deve essere altrimenti esigua. Questa regolamentazione concerne soprattutto l'esclusione delle unità immateriali ai fini della determinazione delle esigenze particolari in materia di liquidità.

### **Art. 20a Valori patrimoniali computabili**

#### *Capoverso 1*

Secondo la lettera a le SIB possono utilizzare le HQLA non necessarie alla copertura del requisito LCR per l'adempimento delle esigenze particolari. Il computo di questi valori patrimoniali avviene tenendo conto delle riduzioni del valore vigenti per le HQLA della stessa categoria nel quadro del calcolo del requisito LCR. Alla lettera b si precisa, analogamente all'articolo 15 capoverso 1, che la banca deve poter disporre di tali HQLA in ogni momento entro i 90 giorni di calendario e senza rilevanti perdite di valore. A differenza della prassi vigente nel calcolo del requisito LCR (cfr. circolare FINMA 2015/02, n. marg. 154), secondo il presente e il seguente capoverso, le HQLA non devono tuttavia sottostare al controllo dell'unità funzionale competente per la gestione della liquidità.

#### *Capoverso 2*

Ai fini del requisito LCR, le HQLA computabili delle categorie 2a e 2b non possono eccedere un limite massimo (art. 15c cpv. 1 lett. b e c OLiQ). Il capoverso 2 conferisce alla FINMA la facoltà di sopprimere, nel singolo caso, questo limite massimo; in altre parole, gli attivi delle categorie 2a e 2b che superano i limiti massimi di cui all'articolo 15c capoverso 1 lettere b e c possono essere computati per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità. Scopo di tale disposizione è garantire che, a partire dal 31° giorno di calendario, possano essere computate per soddisfare le esigenze tutte le HQLA detenute da una SIB, quindi anche gli

attivi non corrispondenti al livello di liquidità più elevato (categoria 1) ed esclusi dal calcolo del requisito LCR a causa del limite massimo di cui all'articolo 15c capoverso 1 lettere b e c. Ciò può essere necessario, in particolare, in presenza di un deflusso massiccio di HQLA della categoria 1 nel corso di una crisi. La richiesta di una banca in merito al computo delle HQLA delle categorie 2a e 2b che superano il limite massimo deve essere sottoposta alla FINMA e deve descrivere le ragioni per cui la banca ritiene di poter liquidare, in caso di crisi, le HQLA che oltrepassano il limite massimo, e in quale misura. Per decidere in merito alla soppressione nel singolo caso del limite massimo, la FINMA considera la distribuzione temporale dei deflussi di liquidità in modo tale da tenere conto del rischio che questi attivi non siano alienabili immediatamente. Concretamente, la FINMA valuta se in una prospettiva temporale sia realistico ipotizzare che la banca possa coprire i deflussi di liquidità tramite la soppressione del limite massimo. Se dovesse giungere alla conclusione che ciò non fosse il caso, la FINMA rinuncerebbe alla soppressione del limite massimo e la banca dovrebbe coprire i deflussi di liquidità in un altro modo.

### Capoverso 3

In analogia all'articolo 132a OFoP, il capoverso 3 disciplina il computo di garanzie dello Stato e di meccanismi analoghi. Tale capoverso riprende, alla lettera a, il disposto dell'OFoP definendolo come prima condizione necessaria per la computabilità e, alla lettera b, impone come seconda condizione necessaria che in uno scenario di liquidazione la garanzia o il meccanismo porti in tempi brevi a un afflusso di liquidità. «In tempi brevi» significa che in caso di crisi la liquidità necessaria deve essere effettivamente disponibile in genere entro uno o due giorni. Nel singolo caso, la FINMA deve confermare questo afflusso di liquidità.

### Capoverso 4

Conformemente alla legge sulla banca nazionale, la BNS è anche prestatore di ultima istanza («lender of last resort»). Nel quadro del sostegno straordinario di liquidità (ELA), la BNS può mettere a disposizione delle banche svizzere liquidità nel caso in cui non siano più in grado di rifinanziarsi sul mercato. Il sostegno straordinario viene fornito soltanto se la banca o il gruppo bancario che lo richiedono hanno un ruolo rilevante per la stabilità del sistema finanziario e sono solventi e se sono in grado di coprire in ogni momento per intero il sostegno di liquidità con sufficienti garanzie. La BNS determina quali garanzie sono sufficienti. Oltre agli attivi bancari liquidi, possono fungere da garanzia anche attivi bancari meno liquidi con un'elevata solvibilità, come ad esempio i crediti ipotecari su immobili. Le SIB preparano su base continua l'ottenimento del sostegno straordinario di liquidità in cambio di crediti ipotecari su immobili, contrassegnando nei propri sistemi come garanzie ammesse quei crediti ipotecari che soddisfano le caratteristiche richieste dalla BNS. A cadenza trimestrale le banche comunicano alla BNS il volume delle garanzie ammesse. Questi crediti ipotecari sono considerati in parte come computabili ai fini dell'adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità. L'importo computabile è calcolato come segue.

- Il punto di partenza è dato dai crediti ipotecari su immobili ammessi quali garanzie per l'ottenimento del sostegno straordinario di liquidità della BNS.
- Questi vengono diminuiti delle riduzioni del valore prescritte dalla BNS.
- Deve inoltre essere dedotto il cinque per cento dell'esposizione totale del rispettivo livello del gruppo. Con questo passaggio si intende rendere computabili i crediti ipotecari su immobili soltanto a partire da questo valore soglia.
- Dell'importo risultante, il 30 per cento può essere computato come valore patrimoniale.

Questo metodo di calcolo produce un importo computabile diverso per ogni livello del gruppo. Se un istituto non dispone di un volume di crediti ipotecari su immobili che fungano da garanzia per il sostegno straordinario di liquidità della BNS, a questo livello il computo finalizzato all'adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità non viene effettuato. I crediti ipotecari su immobili che fungono da garanzia per il sostegno straordinario di liquidità in un'unità consolidata vengono computati a livello di gruppo finanziario. Ai fini della computabilità è determinante in questo caso l'esposizione totale a livello di gruppo finanziario.

### Capoverso 5

Il capoverso 5 contiene una regola analoga a quella dell'articolo 15c capoverso 8 per i valori patrimoniali computabili secondo le esigenze particolari in materia di liquidità. Va osservato, in particolare, che i valori patrimoniali considerati localmente vincolati e quindi non come HQLA computabili nella LCR della banca, diventano computabili nel quadro delle esigenze particolari in materia di liquidità, tuttavia al massimo fino al contributo locale della succursale o dell'unità consolidata alle esigenze particolari in materia di liquidità della banca conformemente alle disposizioni del diritto svizzero (art. 19). La fattispecie può essere descritta sulla base dell'esempio di cui al numero 5.1 che utilizza i seguenti valori ipotetici per la succursale o l'unità consolidata locale:

- HQLA detenute a livello locale: 60
- Esigenza locale in materia di HQLA: 50
- Deflusso netto di fondi conformemente all'articolo 16: 30
- Quota locale all'adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità: 7

Oltre al contributo di 30, computabile nel calcolo ai fini dell'adempimento del requisito LCR della banca (unità sovraordinata) secondo l'articolo 15c capoverso 8, la quota computabile secondo l'articolo 20a capoverso 5 è aumentata di altri 7. Dei valori vincolati a livello locale e non utilizzabili diversamente ne rimangono pertanto 13 (=50-30-7). L'unità locale dispone, oltre al requisito locale, anche di HQLA del valore di 10 (=60-50), liberamente disponibili, che quindi possono essere computate a loro volta nel calcolo ai fini dell'adempimento delle esigenze in materia di liquidità dell'unità sovraordinata. Le HQLA detenute localmente che la banca (unità sovraordinata) può computare ammontano pertanto complessivamente a 47 (=30+7+10).

### Capoverso 6

Le posizioni di bilancio e fuori bilancio non possono essere computate due volte. In particolare, gli attivi computati in quanto parte del volume di valori patrimoniali computabili non possono essere considerati nello stesso tempo come afflussi di fondi.

### **Art. 20b          Adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità**

Le SIB non devono sempre soddisfare completamente su base giornaliera le esigenze secondo il capitolo 4.

#### Capoverso 1

Alla lettera a del capoverso 1 si chiarisce che è sufficiente che la media giornaliera del fabbisogno di liquidità risultante dalle esigenze del periodo mobile di tre mesi che termina nella data di riferimento sia coperta in ogni momento dalla media giornaliera dei valori patrimoniali computabili secondo l'articolo 20a di questo periodo (media mobile). Trattandosi di un calcolo giornaliero, ogni giorno lavorativo corrisponde a una data di riferimento. Questa regola agevola l'adempimento delle esigenze, poiché consente di tenere meglio conto delle oscillazioni giornaliere o a corto termine. Tuttavia, secondo la lettera b le esigenze devono essere coperte su base giornaliera almeno per l'80 per cento da valori patrimoniali computabili.

#### Capoverso 2

Il capoverso 2 precisa che le esigenze particolari devono essere soddisfatte in tutte le valute convertendole in franchi svizzeri. Ciò significa che, a differenza del requisito LCR (art. 17a), le esigenze particolari non devono essere determinate e sorvegliate in tutte le valute estere rilevanti.

## 5.3 Esigenze di base

### **Art. 21**            **Esigenze**

Questo articolo introduce i due elementi che compongono le esigenze di base. I due articoli successivi entrano poi nel merito. Queste disposizioni vanno a sostituire il precedente scenario di stress, noto come «Swiss regime».

### **Art. 22**            **Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal rinnovo di crediti**

È pratica comune nelle operazioni di credito che una banca rinnovi i crediti in scadenza per preservare il proprio modello operativo. Tuttavia, soprattutto in caso di crisi una banca dipende dalla liquidità che affluisce alla scadenza di un credito. Ciò nonostante, è proprio in un periodo di crisi che un istituto bancario ha tutto l'interesse a rinnovare i crediti in scadenza, così da inviare un segnale e attenuare il rischio che sul mercato sorgano dubbi circa la sua solidità. Nota in inglese come «signalling», questa pratica è di particolare importanza per una SIB, poiché una volta conclusa la liquidazione le sue attività devono poter proseguire. Le norme sul requisito LCR non coprono adeguatamente questi rischi legati alla solidità della base clientelare. Per far fronte a questa situazione e considerare una maggiore percentuale di rinnovo durante i primi 30 giorni di calendario dell'orizzonte temporale di 90 giorni, le nuove esigenze in materia di liquidità imposte alle SIB prevedono un tasso di afflusso inferiore rispetto al requisito LCR (25 % anziché 50 %).

### **Art. 23**            **Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni**

#### *Capoverso 1*

L'articolo 12 OLiq prevede per tutte le banche l'obbligo di disporre di liquidità sufficiente nell'ambito del requisito LCR per coprire i deflussi in uno scenario per un orizzonte temporale di 30 giorni. In relazione al requisito LCR, il limite di 30 giorni per l'orizzonte temporale dello scenario di stress induce le SIB a ottimizzare le scadenze dei pagamenti in modo da farle maturare il più possibile dopo il 30° giorno di calendario; si viene così a formare un cumulo di deflussi intorno al 31° giorno («rischio di soglia» o «cliff risk»). Per rinviare tali rischi nel tempo e poter gestire la liquidità in modo appropriato anche durante una fase di liquidazione, la nuova norma sposta il «cliff risk» descritto al 91° giorno di calendario. A prescindere da questi rischi di soglia, in generale deve essere preso in considerazione uno scenario per un orizzonte temporale più lungo e quindi deflussi di fondi nei giorni di calendario 31–90. Il capoverso 1 stabilisce di conseguenza che le SIB devono detenere sufficiente liquidità per coprire i deflussi netti di fondi per le posizioni seguenti:

- a. depositi che per contratto giungono o in virtù del loro termine di disdetta possono giungere a scadenza entro il 30° giorno di calendario, ma non sono ritirati entro i primi 30 giorni di calendario;
- b. posizioni che per contratto giungono o possono giungere a scadenza tra il 31° e il 90° giorno di calendario (ovvero nella fase di liquidazione).

#### *Capoverso 2*

Il capoverso 2 fa riferimento ai depositi che per contratto giungono a scadenza entro il 30° giorno di calendario, ma verosimilmente non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario. Rispetto al volume calcolato per il requisito LCR, la lettera a assegna ai deflussi riguardanti i depositi provenienti da attività «retail» (clienti privati e piccole imprese) un tasso di deflusso supplementare del 5 per cento, mentre la lettera b assegna ai depositi di grandi clienti secondo le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 dell'allegato 2 un tasso di deflusso supplementare pari al 17 per cento. Questi tassi di deflusso tengono conto del fatto che nei giorni di calendario 31–

90 viene prelevata una parte del volume di depositi non ritirati durante il periodo LCR.

### Capoverso 3

I tassi di deflusso per le posizioni che per contratto giungono a scadenza nei giorni di calendario 31–90 sono fissati nell'**allegato 6** e, al fine di considerare il calo dei deflussi conseguente all'esecuzione del «bail-in», si basano sul 50 per cento dei corrispondenti tassi di deflusso LCR per le posizioni con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario e sul 25 per cento per le posizioni con una durata residua o un termine di disdetta da 61 a 90 giorni di calendario. I tassi di deflusso inferiori rispetto al requisito LCR riflettono l'aumento della fiducia sui mercati in seguito al «bail-in». Per completare i flussi di fondi che avvengono durante la liquidazione, a questi deflussi viene contrapposta, laddove ragionevole, una forma simmetrica di afflussi, come specificato nell'**allegato 7**. Può capitare che i deflussi netti di fondi abbiano un valore negativo. In questo caso il valore negativo costituisce un afflusso netto di fondi che viene così compensato con i deflussi di fondi di cui al capoverso 2. Se dopo una compensazione con il capoverso 2 sussiste ancora un afflusso netto di fondi eccedente, dopo decisione della FINMA questa parte può essere utilizzata per adempiere le esigenze particolari in materia di liquidità.

## **Art. 24** *Considerazione di misure che generano liquidità*

Le esigenze legate all'orizzonte temporale di 90 giorni e ai rischi di soglia di cui all'articolo 23 possono essere coperti, oltre che con le HQLA computate, anche con titoli precisati nell'**allegato 8**. Per esempio, si possono computare i titoli che in virtù dell'articolo 15d OLiq sono esclusi dal volume di HQLA per motivi operativi (ad es. perché non sono controllati dalla gestione centrale della liquidità) o perché risultano inadempite le condizioni HQLA come i rating (per le obbligazioni) o la quotazione (per le azioni, che non sono HQLA). Agli attivi computabili delle categorie HQLA 1 (art. 15a cpv. 1 lett. c OLiq) e 2 (art. 15b cpv. 1 lett. b e c OLiq) si aggiungono così i titoli computabili menzionati nell'allegato 8. L'elenco fornito è esaustivo, e la SIB in questione deve garantire e dimostrare alla FINMA che i titoli corrispondenti sono anche liberamente disponibili e negoziabili e che possono essere sottoposti, in tempi brevi, al controllo dell'unità funzionale competente per la gestione della liquidità. I titoli sono liberamente disponibili anche quando, assolvendo alla funzione di copertura dei rischi, possono essere sostituiti tempestivamente da derivati e sono negoziabili quando possono essere utilizzati come garanzia per un finanziamento sul mercato. Di questo aspetto si tiene conto con la formulazione «titoli negoziabili e liberamente disponibili». Un attivo non può essere computato per il suo intero valore, ma è soggetto a una riduzione del valore legata al rischio. Le riduzioni del valore riportate nell'allegato 8 si basano su quelle degli attivi della categoria 2a di cui all'articolo 15b capoverso 4 OLiq (per i titoli che in virtù dell'art. 15d OLiq non sono computabili come HQLA) o della categoria 2b di cui all'articolo 15b capoverso 6 OLiq (per i titoli che per altri motivi non sono computabili come HQLA). Tuttavia, le corrispondenti riduzioni del valore sono aumentate ciascuna di un supplemento del 10 per cento per tenere conto dei rischi legati all'alienazione non immediata e a eventuali impedimenti operativi. A causa del rischio maggiore associato alla difficile negoziabilità, per le azioni la riduzione del valore è fissata sulla base della riduzione più elevata degli attivi non computabili come HQLA menzionati (rispettivamente al 60 e al 70 %).

Un limite massimo per la computabilità dei titoli ammissibili è necessario alla luce di considerazioni sui rischi, in quanto la possibilità che questi titoli vengano alienati è più esigua rispetto agli attivi HQLA. Inoltre, la loro alienazione può scontrarsi con ostacoli di natura operativa. È ipotizzabile che l'alienazione di cospicui pacchetti di titoli secondo l'allegato 8 richieda un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, si rischia di inviare segnali negativi con una conseguente perdita della fiducia del mercato nei confronti della banca interessata. Il limite massimo riflette quindi le difficoltà dovute a una rapida alienazione di un considerevole volume di attivi di qualità non elevata e non completamente liquidi.

La considerazione di misure che generano liquidità è possibile solo in riferimento alle esigenze

di cui all'articolo 23 e non è estendibile alle esigenze di cui all'articolo 22 (rischio legato alla solidità della base clientelare), in quanto un rapido afflusso di liquidità è necessario per coprire questo tipo di rischio.

## 5.4 Esigenze aggiuntive specifiche all'istituto

### Art. 25 *Supplementi e riduzioni*

#### Capoverso 1

Per i rischi di liquidità che non sono coperti, o non lo sono in maniera sufficiente, dalle disposizioni del capitolo 3 (essenzialmente dal requisito LCR) o nel quadro delle esigenze di base per le SIB ai sensi della sezione 2, il capoverso 1 prevede per la FINMA la possibilità di stabilire esigenze aggiuntive specifiche alla singola banca. La FINMA stabilisce queste esigenze in considerazione del profilo di rischio delle SIB. L'elenco delle circostanze in grado di far emergere rischi di liquidità riportato nel capoverso 1 non è esaustivo. Nella definizione di tali supplementi la FINMA tiene conto, tra l'altro, oltre che delle proprie valutazioni in materia di vigilanza, anche di analisi fornite dalle banche stesse, senza però essere vincolata ai loro contenuti. Nella tabella seguente vengono illustrate singole circostanze.

Circostanza	Spiegazione
a. Fabbisogno di liquidità infragiornaliera	<p>Le SIB devono sempre detenere, in una giornata, sufficienti valori patrimoniali immediatamente disponibili e computabili secondo l'articolo 20a per poter adempiere i propri obblighi di pagamento. In questo modo, in uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario (orizzonte temporale di 90 giorni), possono garantire il rispetto degli obblighi di pagamento anche in caso di liquidazione.</p> <p>Per evitare che il supplemento dovuto a rischi infragiornalieri ostacoli l'attuazione della politica monetaria, è previsto che dalla determinazione delle esigenze in questione siano escluse le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) ogni transazione che comprende lo scambio di HQLA;</li><li>b) le operazioni della BNS che diminuiscono la liquidità, indipendentemente dal tipo di garanzia.</li></ul> <p>Le autorità prevedono che tutte le SIB siano esposte a rischi infragiornalieri.</p>
b. Margini iniziali («initial margins»)	<p>Per la quantificazione dei rischi di liquidità legati ai margini iniziali da erogare, e non altrove considerati, la FINMA può tenere conto dei valori storici della totalità dei margini iniziali versati dalle controparti e applicare a tale importo un adeguato supplemento di stress. La FINMA può valutare i rischi di liquidità che possono sorgere dalle perdite di cambio sulle garanzie ricevute, eventualmente tenendo conto dei valori</p>

	empirici relativi alla cessazione del commercio, alla novazione o alla segregazione.
c. Requisiti di margine per le operazioni di finanziamento di titoli negoziate fuori borsa e regolate per il tramite di controparti centrali	<p>La FINMA può stabilire un supplemento specifico all'istituto segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un rischio accresciuto di inadempienza della controparte;</li> <li>• eventuali perdite di valore delle garanzie;</li> <li>• un aumento delle riduzioni di valore applicabili alle garanzie.</li> </ul> <p>È probabile che, a tal fine, tenga conto dei margini iniziali versati in passato dall'istituto.</p>
d. Riacquisto di propri strumenti di debito («debt buy-back»)	<p>Può accadere che per salvaguardare la propria reputazione le banche siano disposte a riacquistare strumenti di debito prima della loro scadenza contrattuale. Quando applica un supplemento per coprire i rischi di liquidità legati al riacquisto anticipato di propri strumenti di debito, è presumibile che la FINMA si basi sulle scadenze non già incluse nell'orizzonte temporale di 90 giorni. A tal fine è probabile che tenga conto delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Può prendere in considerazione anche le attività di «market maker» dell'istituto offerte nel mercato secondario.</p>
e. Finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte di filiali	<p>Se una società del gruppo non è in grado di finanziarsi con liquidità di terzi e deve ricorrere ai fondi delle filiali, ciò può aumentare i rischi di liquidità in una situazione di stress. Al momento di stabilire un supplemento, è presumibile che la FINMA tenga conto della quota di finanziamento da parte delle filiali rispetto al finanziamento totale e consideri, a tal fine, anche la scadenza del finanziamento.</p>
f. Ripartizione della liquidità all'interno del gruppo finanziario non proporzionale ai rischi	<p>Una ripartizione della liquidità è considerata non proporzionale ai rischi se il rapporto tra la liquidità detenuta e l'esigenza in materia di liquidità (secondo le norme valide per il requisito LCR e le esigenze particolari in materia di liquidità) è sproporzionato per una succursale o un'unità consolidata. È presumibile che, per motivi economici, operazionali o altri motivi, una banca non detenga la propria liquidità (ovvero HQLA secondo l'art. 15c o valori patrimoniali computabili secondo l'art. 20a) nelle unità del gruppo finanziario esposte ai rischi di liquidità. La trasferibilità e la disponibilità della liquidità detenuta in succursali o in unità consolidate potranno in futuro essere</p>



	soggette a limitazioni. La FINMA può limitare la computabilità di questi elementi di liquidità o stabilire supplementi delle esigenze.
g. Fabbisogno di liquidità per un eventuale risanamento o un'eventuale liquidazione	Nel complesso, le SIB devono detenere liquidità sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prevista dal piano di liquidazione. A tal fine la FINMA può stabilire il livello al di sotto del quale il volume di HQLA non potrà scendere al 90° giorno. Nella loro pianificazione della liquidità le banche devono poi provvedere affinché al 90° giorno non scendano al di sotto di un volume minimo di HQLA che con ogni probabilità non sarebbe più accettato dal mercato e dalle autorità di regolamentazione estere. In questo contesto appare opportuno distinguere tra G-SIB e D-SIB, soprattutto perché queste ultime, a motivo del loro modello operativo, sono meno esposte alle aspettative del mercato e delle autorità di regolamentazione estere. La liquidità infragiornaliera secondo le circostanze della lettera a può essere presa in considerazione per il volume minimo di HQLA da detenere al 90° giorno, dal momento che la liquidità infragiornaliera risultante dalle esigenze in materia liquidità è ancora disponibile anche all'inizio del 90° giorno.
h. Gestione insufficiente del rischio di liquidità	Questa lettera riprende l'attuale articolo 27 OLiQ, che viene abrogato. Se le banche non applicano le disposizioni degli articoli 5–10 OLiQ, la FINMA può ordinare un supplemento fintantoché non saranno adempiuti i requisiti.

### Capoversi 2 e 3

Ai sensi del capoverso 2 le banche possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate nell'articolo 24, vengano computate altre misure che consentano alla banca di generare liquidità in caso di crisi. A norma del capoverso 3, la somma di tali riduzioni non può eccedere la somma dei supplementi di cui al capoverso 1. In questo modo si intende evitare che le riduzioni concesse dalla FINMA ai sensi di questo capoverso vengano utilizzate per coprire le esigenze di base di cui alla sezione 2. Inoltre, non è possibile considerare le misure che generano liquidità per coprire un fabbisogno di liquidità dovuto a rischi infragiornalieri, in quanto questo tipo di rischio dipende da un rapido flusso di liquidità.

### **Art. 25a**      **Procedura per determinare i supplementi e le riduzioni**

#### Capoverso 1

La FINMA determina i supplementi per le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto esercitando il suo potere discrezionale. È giusto presumere che le banche abbiano sviluppato metodologie proprie per la gestione dei rischi di liquidità, basandosi su considerazioni di gestione dei rischi

e sulle regole di cui alla sezione 1 del capitolo 3 (esigenze qualitative). La banca analizza i rischi secondo l'articolo 25 capoverso 1 e inoltra alla FINMA la documentazione necessaria, in cui indica come valuta tali rischi, quali esigenze aggiuntive specifiche all'istituto considera opportune e come intende coprire i rischi. Per le D-SIB, i rischi supplementari da coprire secondo l'articolo 25 capoverso 1 dovrebbero essere meno rilevanti visto che presentano una complessità minore rispetto alle G-SIB.

La documentazione inoltrata costituisce il punto di partenza per la determinazione del supplemento specifico alla banca. Se le banche non inoltrano la documentazione alla FINMA, quest'ultima si avvale delle sue analisi per il calcolo dei supplementi. Se la banca in questione valuta e copre adeguatamente i rischi rilevanti, la determinazione del supplemento da parte della FINMA non richiederà alcuna rettifica.

La FINMA effettua una propria valutazione per verificare l'analisi dei rischi realizzata dalla banca. A tal fine si basa su confronti trasversali tra gli istituti assoggettati alla vigilanza e la prassi seguita da autorità di vigilanza di altre importanti piazze finanziarie. Se giunge alla conclusione che l'analisi delle esigenze specifiche all'istituto realizzata dalla banca è incompleta o insufficiente, la FINMA può adeguare il fabbisogno di liquidità stimato dalla banca.

#### Capoverso 2

Le banche possono chiedere alla FINMA il computo di misure che generano liquidità (riduzioni rispetto alle esigenze) al fine di soddisfare le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto. A tal fine, devono dimostrare alla FINMA che tali misure sono attuabili anche in una situazione di crisi che può portare la banca a un rischio d'insolvenza (art. 25 LBCR) e che l'entità della liquidità così generata è determinabile e disponibile in tempo utile per coprire i deflussi. Nel loro piano d'emergenza conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR o all'articolo 60 dell'ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02) le banche illustrano alla FINMA, *inter alia*, attraverso quali misure potrebbero generare liquidità in caso di emergenza. Occorre notare che tali misure potrebbero avere successo solo in alcuni scenari di emergenza e che, pertanto, la capacità di generare liquidità potrebbe non essere determinata con sufficiente certezza *ex ante*. Per questo motivo la FINMA potrà approvare solo in modo molto restrittivo le richieste delle banche che si fondano su simili misure. Non vi è perciò alcun automatismo in merito al computo delle misure risultanti dal piano di emergenza o dal piano di stabilizzazione come riduzioni ai sensi della sezione 2a (esigenze aggiuntive specifiche all'istituto). La FINMA ritiene realizzabile il piano d'emergenza e approva il piano di stabilizzazione in una valutazione complessiva. Nello specifico non valuta le singole misure che generano liquidità e capitale.

#### Capoverso 3

La FINMA stabilisce la frequenza dell'inoltro della documentazione necessaria nel quadro della vigilanza continua. È probabile che sia in grado di stabilire la frequenza soltanto dopo aver effettuato una prima valutazione dei rischi. Inoltre, in caso di cambiamenti che incidono sul rischio di liquidità, le banche devono presentare alla FINMA una documentazione aggiornata, oppure devono farlo quando la FINMA lo richiede.

## 5.5 Ulteriori disposizioni

### **Art. 26 Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità**

#### Capoverso 1

La liquidità aggiuntiva dovuta alle esigenze particolari aumenta la capacità di resistenza di una banca di rilevanza sistemica. La rafforzata capacità è determinante soprattutto in circostanze straordinarie, ad esempio quando la banca o il sistema finanziario nel suo insieme registra

deflussi di fondi straordinari o se l'acquisizione di fondi è compromessa a seguito di un prosciugamento globale del mercato della liquidità. In situazioni simili le riserve di liquidità detenute dalle SIB sono disponibili, ragione per cui è ammesso l'inadempimento delle esigenze. Se una banca non soddisfa le esigenze particolari in materia di liquidità, lo comunica senza indugio alla FINMA. Anche se il mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità si sta soltanto delineando, la banca deve comunicarglielo. Un obbligo di notifica di questo tipo deriva già dall'articolo 29 capoverso 2 LFINMA.

#### *Capoverso 2*

In analogia all'articolo 130 capoverso 4 OFoP, il capoverso 2 disciplina la procedura generale da seguire in caso di mancato adempimento. Va considerato che la banca si trova probabilmente in una grave crisi e non è in grado di acquisire facilmente altra liquidità sul mercato. Pertanto, è possibile che la carenza di liquidità emersa durante la gestione della crisi si protragga nel tempo. La banca deve indicare alla FINMA con quali misure intende rimediare al mancato adempimento. Si prevede che la banca possa ricorrere alle misure predisposte ad esempio secondo il suo piano di stabilizzazione. In questo caso, la FINMA e la banca lavoreranno a stretto contatto e si adopereranno per trovare una soluzione. La banca, inoltre, presenterà alla FINMA un termine entro il quale intende soddisfare le esigenze. La FINMA approva il termine. Se alla scadenza del termine la banca non riesce a soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità, la FINMA può ordinare l'adozione di ulteriori misure necessarie.

#### **Art. 27**

La disposizione di questo articolo (Gestione insufficiente del rischio di liquidità) è riportata ora come lettera h dell'articolo 25 capoverso 1 (supplementi specifici all'istituto) e può quindi essere abrogata.

#### **Art. 28**                    **Obblighi di rendiconto**

##### *Capoverso 1*

In conformità al capoverso 1, le banche sono tenute a presentare le esigenze di base e le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto ad esse applicabili e a comprovarne mensilmente l'adempimento per mezzo di valori patrimoniali computabili o altre misure che generano liquidità. A tal fine inoltrano la documentazione necessaria alla BNS, che raccoglie i dati per la FINMA. L'obbligo di rendiconto mensile nei confronti della FINMA e della BNS come pure il termine di presentazione di 15 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese non costituiscono alcuna modifica rispetto all'attuale regolamentazione per il requisito LCR (cfr. art. 17c cpv. 4 OLiQ). Sempre in analogia con il requisito LCR, il giorno di riferimento è l'ultimo giorno di calendario del mese oppure, se coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, è l'ultimo giorno lavorativo del mese.

##### *Capoverso 2*

Il capoverso 2 corrisponde all'attuale capoverso 3. Spetta alla FINMA determinare la forma dei formulari da utilizzare per comprovare l'adempimento. L'entità della raccolta di dati si orienterà alle componenti, definite nell'ordinanza, delle esigenze di base e delle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto e terrà conto delle informazioni già ottenute per altri motivi.

#### **Art. 28a**

La disposizione relativa alla liquidità infragiornaliera è riportata ora come lettera a dell'articolo 25 capoverso 1 (supplementi specifici agli istituti) e può quindi essere abrogata.

## 5.6 Disposizioni transitorie e finali

### **Art. 31**

La disposizione transitoria originale adottata con l'emanazione dell'OLiQ è obsoleta e può quindi essere abrogata.

### **Art. 31a**

La disposizione transitoria del giugno 2014 che modifica l'OLiQ è obsoleta e può quindi essere abrogata.

### **Art. 31c**      **Disposizioni transitorie della modifica del ...**

#### *Capoverso 1*

Secondo il capoverso 1 le banche sono tenute a rispettare le nuove norme sulle esigenze di base e sulle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore delle modifiche. La normativa vigente è valida fino al 30 giugno 2022. Finché le banche non si saranno adattate alla nuova situazione giuridica, saranno determinanti le esigenze in materia di liquidità emanate dalla FINMA nell'ambito della vigilanza. Le banche hanno perciò il tempo di effettuare gli adeguamenti di processo derivanti dalle esigenze particolari e, se necessario, di adeguare le loro riserve di liquidità alle rivedute esigenze.

#### *Capoverso 2*

Secondo il capoverso 2 l'obbligo di rendiconto (art. 28) inizia tre mesi dopo l'entrata in vigore della modifica dell'OLiQ; fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore le informazioni notificate non devono necessariamente soddisfare il criterio di idoneità alla revisione contabile. Con questa disposizione si garantisce che le banche e la FINMA possano acquisire esperienza con il nuovo quadro normativo ed eventualmente adeguare i loro processi.

#### *Capoverso 3*

Il capoverso 3 dispone che le nuove norme siano sottoposte a una verifica da parte del DFF al più tardi tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio secondo il capoverso 1. La verifica si prefigge di accertare che le esigenze particolari in materia di liquidità siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo generale delle disposizioni per le banche di rilevanza sistemica stabilito dall'articolo 7 capoverso 2 LBCR. Inoltre si dovrà esaminare se le esigenze particolari in materia di liquidità rispondono ai criteri e requisiti menzionati nell'articolo 9 LBCR.

## 5.7 Allegati

### **Allegato 5 n. 6.3**

Viene rettificato il rimando («4.1» anziché «5.1») alla categoria RSF («Required Stable Funding»), essendo qui intese le azioni di categoria 2b.

### **Allegato 5 n. 9.1**

Lo standard di Basilea relativo alla quota di finanziamento NSFR prevede che il fattore di ponderazione per l'ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF) degli impegni eventuali correlati a finanziamenti di operazioni commerciali possa essere determinato sulla base di circostanze nazionali. Al fine di rafforzare la competitività delle banche svizzere nel settore del

finanziamento di operazioni commerciali, il Consiglio federale si avvale di questo margine di apprezzamento nazionale e riduce il citato fattore RSF dal 5 allo 0 per cento del valore nominale in sospeso. Riferito al giorno di riferimento, fissato al 31 marzo 2021, tale adeguamento riduce di un totale di 1,5 miliardi di franchi il fabbisogno di provvista stabile obbligatoria di tutte le banche svizzere assoggettate al requisito NSFR e aumenta la quota NSFR aggregata dello 0,1 per cento circa, portandola al 126,6 per cento.

### **Allegato 5 n. 9.2**

Nella tabella viene chiarito che il fattore RSF secondo il numero 9.2 applicato a impegni eventuali da garanzie e crediti documentari non correlati a finanziamenti di operazioni commerciali rimane invariato al 5 per cento del valore nominale in sospeso.

### **Allegati 6–8 (nuovi)**

Si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 23 e 24.

## **6 Ripercussioni**

### **6.1 Ripercussioni per le banche di rilevanza sistemica**

#### **6.1.1 Importanza della liquidità per la stabilità delle banche di rilevanza sistemica**

La liquidità delle SIB è un elemento di importanza cruciale per la singola banca e per l'economia nazionale nel suo complesso. Per questo motivo, il BCBS ha pubblicato a settembre 2008, durante la crisi finanziaria globale del 2007–2009, i principi per una corretta gestione e vigilanza dei rischi di liquidità («Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision»)<sup>29</sup>. Il principio 12 stabilisce l'importanza della detenzione di adeguati cuscinetti di liquidità come copertura in caso di oscillazioni di liquidità. Di conseguenza, una banca deve provvedere affinché il suo cuscinetto di liquidità sia tale da garantirle una sufficiente capacità di resistenza alle situazioni di stress inattese, così da poter sempre adempiere i propri obblighi di pagamento per tutta la durata del periodo di stress.

Alla fine del 2014, il FSB ha portato l'attenzione sulla liquidità in caso di liquidazione («funding in resolution»), un tema aperto che andava affrontato a livello internazionale per completare l'agenda di riforma TBTF<sup>30</sup>. Per la gestione degli ostacoli nell'ambito della liquidazione, il FSB ha pubblicato principi guida sulla liquidità durante la fase di liquidazione di una G-SIB<sup>31</sup>, secondo i quali una SIB deve disporre in ogni momento di liquidità sufficiente per garantire, ad esempio, il mantenimento di operazioni critiche (come il soddisfacimento di maggiori requisiti di margine per i prodotti finanziari o il rinnovo di crediti a breve termine) e l'adozione di misure contro la perdita di fonti alternative di finanziamento.

Senza le misure di liquidità descritte, una banca che si trova in una situazione di crisi difficilmente può far fronte a eventuali limitazioni della liquidità sul mercato, ad esempio nel mercato

<sup>29</sup> Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2008): *Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité*, settembre 2008; [http://www.bis.org/publ/bcbs144\\_fr.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf).

<sup>30</sup> Financial Stability Board (2014b): *Towards full implementation of the FSB Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions - Report to the G20 on progress in reform of resolution regimes and resolution planning for global systemically important financial institutions (G-SIFIs)*, 12 novembre 2014; <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Resolution-Progress-Report-to-G20.pdf>.

<sup>31</sup> Financial Stability Board (2016).

interbancario, senza l'aiuto della banca centrale. Inoltre, vi è il pericolo che la banca sia più esposta alle crisi sotto il profilo della struttura delle scadenze. Nel peggiore dei casi la banca rischierebbe di non poter rispondere alle sue esigenze di liquidità nei confronti del mercato senza aiuti dello Stato e i clienti potrebbero precipitarsi agli sportelli della banca in difficoltà per ritirare i loro averi («bank run»).

Sull'importanza della liquidità durante la fase di liquidazione di una banca si è soffermata la BCE prendendo come esempio le banche della zona euro.<sup>32</sup> In quest'analisi viene stimata la portata delle mancanze di liquidità di banche significative in liquidazione, ipotizzando vari scenari e livelli di gravità, anche in caso di crisi sistemica. Gli ordini di grandezza stimati rappresentano approssimazioni attendibili anche per le SIB svizzere.

- L'analisi ha evidenziato che la mancanza di liquidità media osservata nello scenario di crisi peggiore («slow-burn») può ammontare fino al 4,2 per cento del totale degli attivi di una banca. Applicando questa percentuale alle società di gruppo delle SIB svizzere, ciò corrisponde, al 31 dicembre 2020, mediamente a un importo di 38 miliardi di franchi per le due G-SIB (Credit Suisse e UBS) e di 8 miliardi di franchi per le tre D-SIB (Raiffeisen, Banca Cantonale di Zurigo e PostFinance).
- Inoltre, secondo l'analisi della BCE, in alcuni scenari per banche con valori estremi le mancanze di liquidità possono essere molto maggiori durante la liquidazione, arrivando fino al 26 per cento del totale degli attivi di una banca. Se applicata alle società di gruppo delle SIB svizzere, ciò corrisponde, al 31 dicembre 2020, mediamente a un importo di 234 miliardi di franchi per le G-SIB e di 49 miliardi di franchi per le D-SIB.
- L'analisi della BCE ha inoltre mostrato che nella zona euro il fabbisogno di liquidità in caso di liquidazione in uno scenario di crisi sistemica può raggiungere valori di oltre 313 miliardi di euro, tenuto conto degli effetti di contagio nello scenario di crisi peggiore.

### 6.1.2 Beneficio per le banche di rilevanza sistemica

La nuova regolamentazione in materia di liquidità è in linea con gli sforzi compiuti a livello internazionale per migliorare la stabilità del settore finanziario. Se le SIB assicurano di adottare una condotta attenta al rischio e di detenere liquidità sufficiente, e se ciò diviene pubblicamente noto attraverso il rispetto di norme ufficiali, nel medio-lungo termine la fiducia degli investitori è destinata ad aumentare, con un possibile conseguente vantaggio competitivo per gli istituti interessati.

Con la possibilità di comunicare al mercato un livello supplementare di stabilità, conseguito con le proprie forze, la banca innescherà effetti positivi su come investitori e agenzie di rating valuteranno il suo merito creditizio. Un miglioramento complessivo e protratto nel tempo della valutazione del merito creditizio, rating più elevati e lo sfruttamento di condizioni di mercato vantaggiose in periodi di congiuntura favorevole possono ridurre i costi di rifinanziamento delle banche interessate. Il potenziamento della stabilità e della liquidità riduce anche in caso di crisi i costi da sostenere per reagire a situazioni critiche di liquidità nel mercato.

È peraltro immaginabile che, sul lungo periodo, le SIB constatino un maggiore afflusso di depositi e fondi di investimento, grazie al miglioramento della stabilità e della sicurezza degli istituti bancari. Si ridurrebbe allora la probabilità di una corsa agli sportelli durante i periodi di crisi.

Il progetto rappresenta un avvicinamento (anche se non un allineamento) alla pratica internazionale di importanti Giurisdizioni estere (cfr. in proposito le spiegazioni del n. 3 concernenti il

---

<sup>32</sup> R. Amamou, A. Baumann, D. Chalamandaris, L. Parisi, P. Torstensson (2020), *Liquidity in resolution: estimating possible liquidity gaps for specific banks in resolution and in a systemic crisis*, Occasional Paper Series n. 250, Banca centrale europea, novembre 2020; <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op250~c7a2d3cc7e.en.pdf>.

diritto comparato a livello internazionale). Ciò rafforzerà la fiducia delle autorità di vigilanza estere nella dotazione di liquidità delle G-SIB e risulterà quindi vantaggioso per questi istituti.

### 6.1.3 Costi inerenti alla liquidità

La revisione introduce per le SIB esigenze in materia di liquidità giuridicamente più stringenti rispetto alla regolamentazione TBTF tuttora vigente. Per effetto delle esigenze in materia di liquidità imposte dalla FINMA, dei fattori speciali legati alla pandemia e delle riserve supplementari detenute su base volontaria, le SIB dispongono già di elevati cuscinetti di liquidità.

Le autorità (DFF, FINMA e BNS) hanno stimato le ripercussioni della nuova regolamentazione sui costi inerenti alla liquidità delle cinque SIB al 31 gennaio 2020. A tal fine sono stati calcolati i costi inerenti alla liquidità che le SIB devono sostenere a livello di gruppo per l'adempimento delle esigenze di base e per la stimata dotazione di liquidità infragiornaliera. Applicando un tasso dei costi inerenti alla liquidità dell'1 per cento, al giorno di riferimento indicato risultano costi annuali di circa 1,8 miliardi di franchi in forma aggregata per tutte le SIB a livello di gruppo. Secondo le previsioni delle autorità, l'attuale dotazione di liquidità delle SIB copre largamente le esigenze di base e la stimata liquidità infragiornaliera nel quadro delle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto e gli ulteriori costi inerenti alla liquidità che ne derivano rimangono quindi entro limiti ragionevoli. Inoltre, le autorità prevedono che le banche interessate adottino la forma più efficace per garantire la liquidità e che si adattino così alla regolamentazione (come già avvenuto con l'introduzione del requisito LCR) ottimizzando le forme di finanziamento e i processi (ad es. prolungando la scadenza di determinate posizioni tra i passivi di bilancio od ottimizzando i processi della liquidità infragiornaliera).

Poiché le autorità prevedono che l'introduzione delle rivedute esigenze in materia di liquidità non costringerà le SIB ad aumentare in modo significativo la liquidità detenuta, è possibile effettuare un confronto internazionale sulla base delle dotazioni di liquidità attuali. Nella tabella che segue vengono riportati i cuscinetti di liquidità detenuti dalle due G-SIB (Credit Suisse e UBS) al 31 dicembre 2020 rispetto all'esposizione totale<sup>33</sup> e messi a confronto con quelli di alcune banche operanti a livello internazionale:

<i>In mia. CHF</i>	CSG <sup>2</sup>	UBS <sup>2</sup>	Deutsche Bank <sup>3</sup>	Barclays <sup>4</sup>	Morgan Stanley <sup>2,5</sup>
HQLA	204	189	224	309	182
ET <sup>1</sup>	908	918	1'261	1'495	1'181
HQLA/ET	22%	21%	18%	21%	15%

<sup>1</sup> Esposizione totale, compresi i patrimoni detenuti presso le banche centrali

<sup>2</sup> HQLA: come media giornaliera ponderata di 3 mesi

<sup>3</sup> HQLA: come media ponderata di 12 mesi; tasso di cambio: EUR/CHF 1.08443

<sup>4</sup> Tasso di cambio: GBP/CHF 1.19873

<sup>5</sup> Tasso di cambio: USD/CHF 0.88284

Le quote di Credit Suisse e UBS sono paragonabili a quelle di altre banche attive a livello internazionale. Si osserva una quota inferiore soltanto nel caso della banca statunitense Morgan Stanley.<sup>34</sup> Per la Svizzera, che rispetto al PIL ospita istituti finanziari molto grandi nel confronto internazionale, sotto il profilo macroeconomico sono giustificabili quote in media leggermente più elevate rispetto all'estero, a maggior ragione se si considera l'esempio dell'Irlanda,

<sup>33</sup> L'esposizione totale corrisponde al denominatore del «leverage ratio» calcolato dalla somma delle posizioni di bilancio e fuori bilancio conformemente allo standard di Basilea.

<sup>34</sup> Secondo il modulo 10 K, al 31 dicembre 2020 la banca Morgan Stanley presenta un volume complessivo di liquidità pari a 289 miliardi di franchi.

un Paese della zona euro che nel 2009 ha segnato il record di sostegno pubblico alla liquidità, assimilabile a garanzie: 173 per cento del PIL<sup>35</sup>.

#### 6.1.4 Costi del capitale

Poiché nel loro insieme le nuove esigenze non aumentano in modo significativo il volume di liquidità detenuto dalle SIB, permettendo così di mantenere sostanzialmente stabile l'esposizione totale, le autorità non si attendono dalla regolamentazione ripercussioni notevoli sui costi del capitale delle SIB.

#### 6.1.5 Costi legati all'attuazione e all'amministrazione

Il progetto mira a ridurre la complessità per le SIB in virtù del principio di regolamentazione adottato e della sostituzione dell'attuale «Swiss regime». Tuttavia, indurrà anche le SIB, ai fini di poter assicurare efficacemente una garanzia della liquidità, ad adeguarsi alla nuova normativa ottimizzando, per quanto possibile, i propri processi. È presumibile che in una prima fase le SIB dovranno sostenere oneri aggiuntivi, in particolare per gli adeguamenti previsti ai sistemi di rischio e al trattamento dei dati per i processi legati alla liquidità infragiornaliera, che dovrebbero variare in funzione dell'attuale configurazione dei processi di ciascuna banca.

La rendicontazione periodica produrrà costi amministrativi più elevati per le SIB. Si può presumere che, rispetto alle D-SIB, le due G-SIB saranno maggiormente interessate dalle esigenze aggiuntive specifiche all'istituto: sebbene i processi richiesti per soddisfarle siano per lo più già presenti nelle G-SIB, le attività di formalizzazione e la rendicontazione periodica alle autorità genererà costi amministrativi maggiori.

L'introduzione di esigenze aggiuntive specifiche all'istituto comporterà tendenzialmente un maggior fabbisogno di risorse per il processo di vigilanza della FINMA.

## 6.2 Ripercussioni per la clientela bancaria

Poiché nel loro insieme le esigenze normative riviste non aumentano in modo significativo il volume di liquidità detenuto attualmente e, di conseguenza, non sono identificabili effetti rilevanti di trasferimento dei costi, non si prevedono ripercussioni per la clientela bancaria. I clienti, tuttavia, traggono vantaggio dall'aumentata resistenza alle crisi delle banche interessate.

## 6.3 Ripercussioni per la Confederazione

La modificata regolamentazione in materia di liquidità rende una crisi più gestibile e meglio superabile per una SIB e per l'autorità di vigilanza. Si riduce la probabilità di dover ricorrere al denaro dei contribuenti in caso di crisi.

Dal punto di vista delle autorità, è soprattutto la FINMA a essere direttamente interessata dalle modifiche, che dovrà quindi adeguare alcuni processi di vigilanza alle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il DFF, la regolamentazione non ha incidenza sul bilancio. Sul lungo termine, la maggiore stabilità delle SIB riduce i rischi a livello federale per i contribuenti.

Inoltre, le esigenze più stringenti che l'OLiQ impone alle SIB rispetto alla normativa vigente sono un requisito centrale per l'introduzione prevista dal Consiglio federale di un cosiddetto

---

<sup>35</sup> R. Amamou, A. Baumann, D. Chalamandaris, L. Parisi, P. Torstensson (2020), *Liquidity in resolution: estimating possible liquidity gaps for specific banks in resolution and in a systemic crisis*, Occasional Paper Series n. 250, Banca centrale europea, novembre 2020, pag. 8; <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op250~c7a2d3cc7e.en.pdf>.



«Public Liquidity Backstop», una garanzia statale della liquidità volta a rafforzare la stabilità del settore finanziario.

## **6.4 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna**

Sul lungo termine, la maggiore stabilità delle SIB comporta una riduzione dei rischi per i contribuenti di Cantoni e Comuni.

Non si riscontrano ulteriori ripercussioni specifiche per determinate regioni.

## **6.5 Ripercussioni per l'economia**

La stabilità di una SIB è di importanza centrale per l'economia di un Paese, poiché una SIB che si trovi in difficoltà finanziarie può, date le sue dimensioni, la sua importanza sul mercato e le sue interconnessioni, creare notevoli problemi e squilibri nel sistema finanziario come pure influire negativamente sull'intera economia. Per la Svizzera, che rispetto alle dimensioni del Paese ospita istituti finanziari molto grandi nel confronto internazionale, questa problematica è particolarmente cruciale. Per esempio, nel 2020 l'esposizione totale delle due G-SIB rispetto al PIL nazionale ammontava al 129 per cento per Credit Suisse (2019: 125 %) e al 131 per cento per UBS (2019: 121 %).

Stabilendo esigenze in materia di liquidità più stringenti e vincolanti per le SIB, la regolamentazione modificata in materia di liquidità produce nel suo complesso un rafforzamento della stabilità delle singole banche come pure del sistema finanziario. Si possono in questo modo prevenire ingenti costi per l'intera economia, per esempio riducendo il rischio di una stretta creditizia in tempi di forte crisi finanziaria. Da un punto di vista economico, i benefici della regolamentazione in materia di liquidità risiedono quindi anche nel mantenimento dell'offerta di liquidità agli operatori economici da parte delle SIB, vale a dire l'accesso illimitato ai depositi, che a sua volta consente di garantire la funzionalità del traffico dei pagamenti.

Le ripercussioni delle misure proposte sull'economia dipendono anche dal contesto macroeconomico e normativo dei Paesi esteri. È difficile formulare previsioni in questo senso, e ciò rende incerta qualsiasi dichiarazione in merito alla competitività. Ciò nonostante, si stimano ripercussioni minime sulla concorrenza, in quanto il progetto non aumenterà in modo significativo la liquidità attualmente detenuta dalle SIB. Per questo motivo, e poiché il progetto riguarda solo le cinque SIB, non sono attesi costi e ripercussioni rilevanti per l'economia e per gli altri istituti. Non si prevedono effetti rilevanti di trasferimento dei costi su altri operatori economici o altri effetti anticoncorrenziali.

Inoltre, diventa più probabile che la migliore capacità di resistenza delle SIB in una crisi riduca i costi per l'economia dovuti alle perdite fiscali che potrebbero protrarsi nel tempo come pure il significativo rischio di perdita di posti di lavoro.

## **7 Aspetti giuridici**

### **7.1 Costituzionalità e legalità**

La modifica dell'OLiQ si fonda sulle pertinenti disposizioni della LBCR, segnatamente sull'articolo 10 capoverso 4 e sull'articolo 56.

### **7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Il progetto non comporta la necessità di verificare la compatibilità di nessun impegno. Con le modifiche dell'OLiQ vengono attuate anche le raccomandazioni del FSB nel settore della liquidità (cfr. n. 3.2). Questo approccio è in linea con la strategia del Consiglio federale di recepire standard internazionali fondamentali nel settore finanziario.

### **7.3 Delega di competenze legislative**

La modifica dell'OLiQ non prevede alcuna delega di competenze legislative.

## **8 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore della modifica dell'OLiQ è prevista per il 1° luglio 2022. Per le esigenze di base e le esigenze aggiuntive specifiche all'istituto è fissato un periodo transitorio di 18 mesi (art. 31c cpv. 1 OLiQ). L'obbligo di rendiconto inizia tre mesi dopo l'entrata in vigore (art. 31c cpv. 2 OLiQ).

## Abbreviazioni

BCBS	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
BCE	Banca centrale europea
BNS	Banca nazionale svizzera
DFF	Dipartimento federale delle finanze
D-SIB	Domestic Systemically Important Bank
ELA	Emergency Liquidity Assistance
FDIC	Federal Deposit Insurance Corporation
Fed	Federal Reserve System
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FMI	Fondo monetario internazionale
FSB	Financial Stability Board
G-SIB	Global Systemically Important Bank
HQLA	High-Quality Liquid Assets
ILAAP	Internal Liquidity Adequacy Assessment Process
LBCR	Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0)
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LFINMA	Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)
NSFR	Net Stable Funding Ratio
OBCR	Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (RS 952.02)
OFoP	Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (RS 952.03)
OLiq	Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità (RS 952.06)
PIL	Prodotto interno lordo
PONV	Point of non-viability
PRA	Prudential Regulation Authority
RLAP	Resolution Liquidity Adequacy and Positioning
RLEN	Resolution Liquidity Execution Need
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SIB	Systemically Important Bank
TBTF	Too big to fail

## Bibliografia

- Banca dei regolamenti internazionali (2019), *Supervisory Review Process*, 15 dicembre 2019; [https://www.bis.org/basel\\_framework/chapter/SRP/50.htm](https://www.bis.org/basel_framework/chapter/SRP/50.htm).
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2008): *Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité*, settembre 2008; [http://www.bis.org/publ/bcbs144\\_fr.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf).
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2013), *Basilea III: Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013; [Basilea 3 - Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità \(bis.org\)](https://www.bis.org/basel_framework/liquidity/Basilea_III_Liquidity_Coverage_Ratio_e_gli_strumenti_di_monitoraggio_del_rischio_di_liquidita.htm).
- Consiglio federale (2020), «Radicata in Svizzera, all'avanguardia nel mondo: Politica per una piazza finanziaria svizzera rivolta verso il futuro», 4 dicembre 2020: [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Politica mercati finanziari > rapporto.
- Consiglio federale (2021), «Rapporto del Consiglio federale del 4 giugno 2021 sulle banche di rilevanza sistemica – Valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche»: <http://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/1487/it>.
- Banca centrale europea (2018), *Guida della BCE sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (ILAAP)*, novembre 2015; [http://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ilaap\\_guide\\_201811.it.pdf](http://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ilaap_guide_201811.it.pdf).
- Banca centrale europea (2019), *ECB Sensitivity analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, Methodological note*, febbraio 2019; [https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB\\_sensitivity\\_analysis\\_of\\_liquidity\\_risk-stress\\_test\\_2019-methodological\\_note\\_20190206~6771e88926.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_sensitivity_analysis_of_liquidity_risk-stress_test_2019-methodological_note_20190206~6771e88926.en.pdf).
- R. Amamou, A. Baumann, D. Chalamandaris, L. Parisi, P. Torstensson (2020), *Liquidity in resolution: estimating possible liquidity gaps for specific banks in resolution and in a systemic crisis*, Occasional Paper Series n. 250, Banca centrale europea, novembre 2020; <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op250~c7a2d3cc7e.en.pdf>.
- Financial Stability Board (2014a), *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*, 15 ottobre 2014; <https://www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/>.
- Financial Stability Board (2014b): *Towards full implementation of the FSB Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions - Report to the G20 on progress in reform of resolution regimes and resolution planning for global systemically important financial institutions (G-SIFIs)*, 12 novembre 2014; <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Resolution-Progress-Report-to-G20.pdf>.
- Financial Stability Board (2016), *Guiding principles on the temporary funding needed to support the orderly resolution of a global systemically important bank («G-SIB»)*, 18 agosto 2016; <https://www.fsb.org/2016/08/guiding-principles-on-the-temporary-funding-needed-to-support-the-orderly-resolution-of-a-global-systemically-important-bank-g-sib/>.
- Financial Stability Board (2018), *Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan*, 21 giugno 2018; <https://www.fsb.org/2018/06/funding-strategy-elements-of-an-implementable-resolution-plan-2/>.
- Financial Stability Board (2021), *Evaluation of the Effects of Too-Big-To-Fail Reforms, Final Report*, 1° aprile; <https://www.fsb.org/2021/03/evaluation-of-the-effects-of-too-big-to-fail-reforms-final-report/>.
- FINMA (2018), Rapporto annuale 2018, pag. 106; <https://finma.ch/it/documentazione/pubblicazioni-della-finma/rapporto-di-gestione>.
- Fondo monetario internazionale (2019): *Switzerland – Financial Sector Assessment Program, IMF Country Report n. 19/183*, giugno 2019; <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/06/26/Switzerland-Financial-Sector-Assessment-Program-47045>.

**Modifica dell'ordinanza sulla liquidità**  
(disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica – «too big to fail»)

Prudential Regulation Authority (2019), *Pillar 2 liquidity, Statement of Policy*, giugno;  
<https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/statement-of-policy/2019/pillar-2-liquidity-sop-update-june-2019.pdf?la=en&hash=78618B0A466B17BCF86952AAD06AC14AEE3E4FDE>.